



## Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 2 COVID-19)

*Versione del 28 maggio 2020, ore 11.00; aggiornata il 29 maggio 2020*

### 1. Situazione iniziale e scopo dell'ordinanza / dei provvedimenti

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale ha ordinato provvedimenti in considerazione della situazione particolare secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e vietato a tempo determinato su tutto il territorio svizzero manifestazioni pubbliche e private a cui siano presenti contemporaneamente oltre 1000 persone (ordinanza del 28 febbraio 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus [COVID-19]; RS 818.101.24).

Quest'ordinanza è stata sostituita il 13 marzo 2020 dalla presente ordinanza (ordinanza 2 COVID-19), da allora adeguata più volte e a un ritmo sostenuto. Il 1° aprile 2020, l'ordinanza è stata inoltre controllata e rielaborata dal punto di vista terminologico e sistematico, con un adeguamento della struttura (inserimento del livello «Capitolo») e il raggruppamento di alcune sue disposizioni.

Il presente rapporto esplicativo si riferisce all'ordinanza 2 COVID-19 nella versione del 1° giugno 2020. Pertanto di seguito vengono commentate anche le disposizioni<sup>1</sup> che entrano in vigore tra il 28 maggio e il 1° giugno 2020. Il rapporto esplicativo concernente i disciplinamenti adottati dal Consiglio federale il 27 maggio 2020 che entreranno in vigore dopo il 1° giugno 2020<sup>2</sup> sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Più le persone sono vicine le une alle altre per un tempo prolungato, maggiore è la probabilità di contagio. Il nuovo coronavirus si trasmette principalmente attraverso un contatto stretto e prolungato, ossia a meno di 2 metri di distanza e per più di 15 minuti. I grandi assembramenti di persone aumentano notevolmente il rischio di trasmettere il coronavirus (COVID-19) a numerose persone. Un provvedimento efficace per contenere e attenuare un focolaio della malattia è dunque tenersi a distanza (distanziamento sociale). In questo modo è possibile ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali. Pertanto questo provvedimento serve anche a proteggere le persone particolarmente a rischio.

---

<sup>1</sup> Sono interessati l'art. 6 cpv. 3 lett k e 3<sup>ter</sup>, nonché l'art. 10a cpv. 5 (RU 2020 1751), l'art. 7c (RU 2020 1815) e l'art. 6 cpv. 3 lett. l (RU 2020 1827). Secondo la pubblicazione nella RU 2020 1815 la modifica dell'art. 10f cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a sarebbe entrata in vigore soltanto il 6 giugno 2020. Questa svista è stata rettificata il 29 maggio 2020 mediante una correzione formale (RU 2020 1835). La modifica dell'art. 10f cpv. 2 lett a e cpv. 3 lett. a entra quindi in vigore contemporaneamente alla modifica dell'art. 7c il 30 maggio 2020 e viene anch'essa commentata di seguito.

<sup>2</sup> RU 2020 1815 e 1823.

Considerati gli attuali sviluppi in Italia e in altri Paesi europei e il previsto andamento dell'epidemia<sup>3</sup> in Svizzera, se non si adeguano i provvedimenti dell'ordinanza 2 COVID-19 per ridurre ulteriormente e in misura sostanziale la diffusione, ben presto le strutture sanitarie (posti letto ospedalieri, unità di cure intense [ICU]), soprattutto quelle stazionarie, potrebbero essere sovraccaricate. Vista l'evoluzione epidemiologica in corso, l'adozione di provvedimenti restrittivi nella prima fase dell'epidemia ha probabilità maggiori di influenzare durevolmente l'andamento epidemiologico rispetto a un loro inasprimento successivo.

Quando si ordinano provvedimenti, si deve tenere conto del principio di proporzionalità. A livello regolamentare è difficile trovare il giusto equilibrio tra soluzioni praticabili, semplici e schematiche e un provvedimento appropriato nel singolo caso. L'ordinanza del Consiglio federale è stata dunque concretizzata e sono state impartite ai Cantoni prescrizioni più precise, senza limitare eccessivamente il loro margine di manovra.

Un aspetto centrale nella valutazione della proporzionalità è sempre la componente temporale di un ordine (durata del provvedimento).

## **2. Commenti alle singole disposizioni**

### **2.1 Disposizioni generali (capitolo 1)**

#### Contenuto dell'articolo 1:

Secondo il *capoverso 1*, lo scopo della presente ordinanza è stabilire provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19). Le finalità dei provvedimenti sono indicate nel *capoverso 2*.

#### Contenuto dell'articolo 1a:

La presente disposizione contiene la constatazione che i Cantoni, per quanto la presente ordinanza non dia disposizioni, continuano a poter svolgere la propria attività nell'ambito delle loro competenze.

Per quanto riguarda le loro competenze si distinguono due situazioni:

*Situazione 1: il Consiglio federale ha emanato un disciplinamento (esplicito).*

Se il Consiglio federale ha emanato un disciplinamento, i Cantoni non possono prevedere disposizioni in contrasto con quelle dell'ordinanza federale. Se per un settore esiste un disciplinamento federale, questo è esaustivo.

In una situazione straordinaria secondo l'articolo 7 LEp, i Cantoni devono attenersi alle disposizioni della Confederazione. Nei settori disciplinati dall'ordinanza 2 COVID-19 non hanno più alcun margine di manovra, ma adempiono un mandato di esecuzione della Confederazione. Ciò significa, per esempio, che i Cantoni non hanno facoltà di emanare disciplinamenti in deroga all'ordinanza 2 COVID-19 per quanto riguarda il funzionamento degli alberghi (cfr. art. 6 cpv. 3 lett. j). Alla stessa stregua, le autorità di esecuzione cantonali non devono disattendere la presente ordinanza del

---

<sup>3</sup> Nel seguito è utilizzata l'espressione «epidemia», che corrisponde alla terminologia della LEp. L'uso di questa espressione non mette però in alcun modo in discussione che la situazione attuale sia una pandemia, come dichiarato anche dall'OMS a metà del mese di marzo del 2020.

Consiglio federale con le loro attività esecutive. Non sarebbe infatti conforme al diritto federale e dunque ammesso che le autorità di esecuzione cantonali chiudano i punti di vendita di operatori di servizi di telecomunicazione e i negozi di generi alimentari. All'articolo 6 capoverso 3 lettere a e c dell'ordinanza 2 COVID-19, questi negozi sono esplicitamente esclusi dalle strutture da chiudere.

*Situazione 2: il Consiglio federale non ha emanato alcun disciplinamento (esplicito).*

Se il Consiglio federale non ha emanato alcun disciplinamento (esplicito) su una data questione, si distinguono i due casi seguenti:

- Il Consiglio federale rinuncia a un disciplinamento esplicito per concedere ai Cantoni una competenza normativa.

Esempio: le possibilità e gli orari di visita nelle case per anziani. In questo ambito i Cantoni hanno la competenza di disciplinare per esempio gli orari di visita nelle case per anziani o di emanare un divieto di visita, visto che l'ordinanza 2 COVID-19 non prevede al riguardo alcuna disposizione.

- Il Consiglio federale rinuncia a un disciplinamento esplicito perché non vuole che il settore in questione sia regolamentato nel quadro della situazione straordinaria (cosiddetto «silenzio qualificato»), nemmeno dai Cantoni. Non concede intenzionalmente ai Cantoni alcuna competenza normativa.

Esempio: la Confederazione non disciplina il divieto di uscire di casa perché non vuole un tale divieto. In questo caso, il disciplinamento (negativo) è esaustivo e i Cantoni non sono autorizzati a emanare un divieto d'uscita.

Per determinare quale dei due casi si applichi alla questione concreta bisogna ricorrere alle norme di interpretazione consuetudinarie.

#### Contenuto dell'articolo 1b:

Questa disposizione integra nelle disposizioni generali il vigente disciplinamento esecutivo dell'articolo 9: fatte salve specifiche norme esecutive di alcune disposizioni, il principio secondo cui i Cantoni sono competenti per l'esecuzione vale in tutta l'ordinanza.

## **2.2 Mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria (capitolo 2)**

I provvedimenti per salvaguardare le capacità nell'assistenza sanitaria riguardano due settori: le limitazioni del traffico di confine nonché l'ammissione di stranieri (art. 2–4a) e il controllo delle esportazioni di dispositivi di protezione (art. 4b e 4c). La sezione interessata è preceduta da una disposizione di principio.

#### Contenuto dell'articolo 2:

Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all'epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, secondo *il capoverso 1* della disposizione di principio la Svizzera adotta provvedimenti finalizzati a:

- limitare l'entrata di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio nonché l'importazione e l'esportazione di merci (*cpv. 1 lett. a*);

- controllare l'esportazione di beni rilevanti ai fini del mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria (*cpv. 1 lett. b*);
- garantire l'approvvigionamento di materiale medico importante (*cpv. 1 lett. c*).

Secondo il *capoverso 2*, per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi o regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l'epidemia di COVID-19. Inseriti nell'*allegato 1* dell'ordinanza, sono attualmente tutti gli Stati Schengen (eccettuato il Principato del Liechtenstein), compreso il traffico aereo. Lo stesso vale, conformemente alla raccomandazione della Commissione europea, per tutti i Paesi terzi al di fuori dello spazio Schengen (compreso il traffico aereo).

Inoltre, il *capoverso 2* conferisce al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) la competenza di determinare, sentiti il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), i Paesi o le regioni a rischio.

### Contenuto dell'articolo 3:

L'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio è in linea di principio vietata.

Sono eccettuati da questo divieto i cittadini svizzeri, le persone che dispongono di un titolo di soggiorno valido in Svizzera, hanno un motivo professionale per l'entrata in Svizzera o sono solo in transito in Svizzera con l'intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese. All'entrata in Svizzera, questi gruppi di persone devono comprovare di soddisfare una di queste condizioni derogatorie, segnatamente presentando il loro titolo di soggiorno, il loro documento di registrazione (per i beneficiari della libera circolazione) o il loro ordine di trasporto con una bolla di consegna merci. Quale titolo di soggiorno valgono il permesso per frontalieri (G), il permesso per dimoranti temporanei (L), il permesso di dimora (B), il permesso di domicilio (C), incluso il permesso di dimora con attività lucrativa (Ci) e le carte di legittimazione rilasciate dal DFAE. Sono inoltre previste deroghe per le persone straniere che dispongono di un visto C recante lo scopo «colloqui d'affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale», di un visto C con validità territoriale limitata (VTL) o di un visto D rilasciato da una rappresentanza svizzera. Le persone straniere possono dimostrare con un documento di registrazione che sono inviate in Svizzera per fornire servizi. Lo stesso vale per le persone che iniziano un lavoro a breve termine presso un datore di lavoro svizzero. Il documento di registrazione è necessario dal primo giorno di inizio per tutti i settori e le persone che esercitano un'attività lucrativa. Anche persone che possono appellarsi al diritto di ricongiungimento familiare possono far valere una deroga, purché dispongano dell'assicurazione di un permesso di dimora. Le persone in transito in Svizzera devono poter comprovare la loro intenzione (p. es. domicilio in un altro Paese o altre circostanze evidenti) e la prospettiva di poter uscire dal Paese senza difficoltà.

In base ai provvedimenti di allentamento decisi dal Consiglio federale il 29 aprile 2020 per l'ammissione nel quadro del ricongiungimento familiare (articolo 3a cpv. 1 lett. b e articolo 3c) e per l'ammissione limitata di cittadini di Stati terzi per un soggiorno con attività lucrativa (art. 3b), l'ordinanza consente ora, oltre all'assicurazione di un permesso di dimora, anche un permesso d'entrata con un visto d'entrata rilasciato dalla Svizzera (art. 3 cpv. 1 lett. b n. 2). Corrispondentemente, l'articolo 4a prevede la possibilità di rilasciare visti in questi casi.

L'entrata per altri scopi, segnatamente per usufruire di prestazioni, turismo, far visita a persone, partecipare a manifestazioni, sottoporsi a trattamenti medici, cercare un posto di lavoro o presentare domanda di rilascio di un permesso di dimora non è autorizzata.

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha più volte constatato che le condizioni per il passaggio della frontiera, stabilite all'articolo 3 capoverso 1, sono oggetto di abusi, soprattutto da parte dei frontalieri, che continuano a recarsi in Svizzera per scopi privati, come fare acquisti, visitare un conoscente o semplicemente fare una passeggiata. Questi abusi sono tanto più evidenti se si considera che, a causa dei provvedimenti, sempre più aziende con impiegati frontalieri sono chiuse e che questi ultimi continuano lo stesso a entrare e uscire dalla Svizzera, il che mina il senso e lo scopo dell'ordinanza. Le condizioni per il passaggio della frontiera servono a tutelare la popolazione e l'economia. L'articolo 3 capoverso 1<sup>bis</sup> precisa dunque che l'entrata in Svizzera con un permesso per frontalieri è consentita solo a scopo professionale.

Agli allentamenti gradualmente nell'economia e nel settore della migrazione è legato un aumento del traffico di confine e anche della mobilità transfrontaliera di stranieri, in particolare dei frontalieri. Per questo, dall'11 maggio 2020 il controllo alle frontiere del rispetto delle disposizioni di entrata, che in pratica finora era pressoché sistematico (ossia completo) per ogni viaggiatore in entrata, è sostituito da un controllo in funzione dei rischi. Questo significa che gli organi competenti per il controllo alle frontiere possono decidere in base a un'analisi della situazione quando, dove e con quale livello di approfondimento effettuare controlli (*art. 3 cpv. 1<sup>quater</sup>*).

Per completezza, l'*articolo 3 capoverso 1<sup>ter</sup>* rimanda anche alle condizioni d'entrata generali per gli stranieri che non beneficiano della libera circolazione previste dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), che vigono in aggiunta a quelle specifiche dell'ordinanza 2 COVID-19.

*Il capoverso 2* precisa le competenze. L'ordinanza 2 COVID-19 non modifica però in alcun modo le regole di competenza vigenti e i disciplinamenti previsti dalla legge in caso di reintroduzione dei controlli alla frontiera.

*Il capoverso 3* dell'ordinanza 2 COVID-19 rinvia alla procedura secondo l'articolo 65 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). Pertanto la procedura e le competenze sono rette da questi disciplinamenti. Il numero 6.3 delle istruzioni Controllo alla frontiera della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) stabilisce che si applicano per analogia le procedure di controllo delle frontiere esterne. In questo modo, in casi eccezionali la SEM o il DFAE, visto l'articolo 3 capoverso 4 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204), possono autorizzare l'entrata in Svizzera e adottare i corrispondenti provvedimenti. Inoltre la SEM è l'autorità di ricorso in caso di rifiuto l'entrata e può accogliere ricorsi in materia e autorizzare così (a posteriori) l'entrata in Svizzera. Questa procedura vige per tutti i motivi di entrata in Svizzera, ma nella prassi riveste un'importanza particolare per i casi gravi di cui alla *lettera f*.

La maggior parte dei rifiuti d'entrata in virtù dell'ordinanza 2 COVID-19 viene pronunciata ai confini terrestri. Al contrario degli aeroporti, dove per snellire le procedure è previsto un termine di opposizione eccezionalmente breve di 48 ore, ai confini terrestri questa necessità di snellimento non esiste. Quindi, in deroga alle regole di cui all'articolo 65 LStrI altrimenti applicabili per analogia, il termine di opposizione è di 30 giorni.

Non sono previste deroghe al divieto di entrata nemmeno per i richiedenti l'asilo. Anche le persone che a un controllo al passaggio della frontiera dichiarano di voler presentare domanda di asilo non saranno autorizzate a entrare in Svizzera. La domanda di protezione internazionale è sottoposta all'esame dell'autorità competente su richiesta della persona interessata. La persona richiedente protezione è informata per scritto della trasmissione della sua domanda all'autorità estera competente. Sono sospesi i trasferimenti in Svizzera di persone straniere da Paesi o regioni a rischio confinanti secondo il regolamento Dublino o secondo gli accordi bilaterali di riammissione. Ciò vale anche per i trasferimenti già concordati. Le autorità estere sono informate che occorre rinunciare a nuove domande finché questo provvedimento è in vigore.

Spetta alle autorità di esecuzione decidere come organizzare i controlli a livello operativo per limitare l'entrata di persone da Paesi o regioni a rischio. Le disposizioni previste comprendono anche controlli agli aeroporti.

#### Contenuto dell'articolo 3a:

L'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione (ALC; RS 0.142.112.681) rientra nella competenza di esecuzione delle autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro. L'ordinanza 2 COVID-19 entrata in vigore il 13 marzo 2020 ha limitato il diritto d'entrata secondo il diritto alla libera circolazione in virtù dell'articolo 5 allegato I ALC. L'autorità competente per il controllo alle frontiere concede l'entrata nel nostro Paese agli stranieri che intendono entrare in Svizzera, beneficiano della libera circolazione e provengono da un Paese o da una regione a rischio soltanto se dispongono di un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di dimora svizzero, dell'assicurazione di un permesso di dimora o di un attestato di notifica (art. 3 cpv. 1 lett. b e c).

In relazione all'applicazione dell'ALC da parte delle autorità di esecuzione cantonali durante la situazione straordinaria dovuta alla pandemia di COVID-19, la SEM ha formulato raccomandazioni all'attenzione delle autorità cantonali. Nella corrispondente circolare del 24 marzo 2020 sull'attuazione dell'ordinanza 2 COVID-19 nel trattare le domande di permesso e le notifiche ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, si rammenta che i Cantoni, nell'ambito della loro competenza di esecuzione, possono sospendere le domande di permessi di soggiorno nonché le notifiche di attività lucrative di breve durata in virtù dell'ALC se ciò è necessario per la protezione della salute pubblica (art. 5 all. I ALC), segnatamente se la domanda o la notifica non viene presentata in vista di un'attività lucrativa di interesse pubblico. Se l'autorità cantonale competente autorizza una tale domanda di permesso di soggiorno o notifica di un'attività lucrativa di breve durata, alla persona interessata può essere rilasciata un'assicurazione di un permesso di dimora o un attestato di notifica che la autorizza a entrare in Svizzera (art. 3 cpv. 1 lett. b n. 2 e lett. c).

Per evitare l'accumulo di arretrati nel trattamento delle domande e delle notifiche nell'ambito della libera circolazione, le domande di ammissione per un soggiorno con attività lucrativa e le notifiche per l'attività lucrativa di breve durata nel quadro della procedura di notifica presentate alle autorità cantonali prima dell'estensione delle limitazioni di entrata a tutti i Paesi UE/AELS devono essere trattate ed eventualmente autorizzate secondo le consuete disposizioni (art. 3a cpv. 1 lett. c).

Infine devono essere trattate dalle autorità cantonali anche le notifiche delle prestazioni di servizi da parte di stranieri che beneficiano della libera circolazione, se la prestazione di servizi si fonda su un contratto scritto stipulato prima del 25 marzo 2020 (art. 3a cpv. 1 lett. d).

Inoltre, ai sensi di un ulteriore allentamento, si è tenuto conto della richiesta dei Cantoni per cui, oltre allo smaltimento degli arretrati per le domande e le notifiche, devono essere trattate anche tutte le domande e le notifiche di cittadini UE/AELS che hanno assunto un obbligo contrattuale con un datore di lavoro svizzero prima del 25 marzo 2020 (art. 3a cpv. 1 lett. c; equiparazione ai prestatori di servizi). Nel contempo, la circolare della SEM tiene conto di una richiesta delle associazioni di categoria, consentendo ai Cantoni di confermare le notifiche di assunzione d'impiego di lavoratori occupati da anni in rapporti di lavoro stagionali a tempo determinato sempre presso lo stesso datore di lavoro.

#### Contenuto dell'articolo 3b:

Nel quadro delle disposizioni dell'ordinanza 2 COVID-19 vigenti, attualmente possono essere ammessi al mercato del lavoro soltanto i cittadini di Paesi terzi che sono specialisti del settore sanitario. Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di concedere l'entrata non subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica anche ai cittadini di Paesi terzi le cui domande di soggiorno con attività lucrativa erano già state presentate o approvate prima dell'entrata in vigore delle limitazioni d'entrata per loro (il 19 marzo 2020), ma per le quali non fosse stato possibile rilasciare il permesso d'entrata, il visto o l'assicurazione del permesso in seguito alle limitazioni d'entrata summenzionate (art. 3b cpv. 1 lett. b e c). Quindi è possibile anche emettere il necessario documento di viaggio (art. 4a).

Sono esclusi da questa ammissione per un soggiorno con attività lucrativa gli stranieri che intendono esercitarla in una struttura toccata dalle misure nazionali di cui al capitolo 3 e in particolare dall'articolo 6 capoverso 2 (art. 3b cpv. 2).

Infine sono precisate le condizioni materiali d'ammissione per le possibilità di entrata di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere f e g. Si sancisce a livello di ordinanza che le domande di ammissione dei cittadini di Stati terzi che sono in una situazione di assoluta necessità o che sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario possono essere trattate senza essere subordinate a considerazioni di protezione della salute pubblica (art. 3b cpv. 1 lett. a).

#### Contenuto dell'articolo 3c:

Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di consentire nuovamente il ricongiungimento familiare con i cittadini svizzeri secondo l'articolo 42 LStrl. Di conseguenza l'articolo 4a è stato completato con la possibilità di rilasciare nuovamente i relativi visti.

#### Contenuto dell'articolo 3d:

Proprio nelle regioni di confine l'AFD continua a constatare un vivace turismo degli acquisti transfrontaliero. Il controllo di questo fenomeno assorbe una gran quantità di risorse dell'AFD, che sarebbero necessarie per la sorveglianza e la protezione dell'intero confine svizzero. Gli acquisti nei Paesi limitrofi non sono una necessità assoluta. Questa mobilità non necessaria comporta un maggior traffico di persone attraverso il confine, che dovrebbe restare libero per le persone che lo devono valicare per motivi professionali o per altri motivi. Inoltre occorre mantenere il più possibile fluido il traffico merci. Il turismo degli acquisti impedisce quindi un controllo efficace dei confini interni.

Pertanto l'articolo 3a prevede un espresso divieto del turismo degli acquisti. È vietata l'importazione attraverso un valico di frontiera terrestre da uno Stato limitrofo considerato Paese a rischio, se le merci sono state acquistate nell'ambito di un viaggio avvenuto esclusivamente a scopo di turismo degli acquisti. La disposizione vale soltanto per gli Stati limitrofi considerati Paesi a rischio e per i confini terrestri, ma non per gli aeroporti. Sono escluse le merci per il consueto fabbisogno personale portate con sé da chi viaggia per motivi urgenti o professionali.

Il divieto limita la libertà personale e la libertà di movimento, tutelate tra l'altro dalla Costituzione federale (Cost.; RS 101) e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2). Sono consentite deroghe se corrispondono a un interesse pubblico, sono necessarie e proporzionali. Per garantire l'adeguatezza del provvedimento occorre quindi stabilire che devono esserci casi eccezionali che non rientrano nel concetto indeterminato, che necessita di interpretazione, del «turismo degli acquisti». Gli acquisti sono vietati soltanto se riguardano prodotti non di necessità vitale o se avrebbero potuto essere effettuati anche in Svizzera.

#### Contenuto dell'articolo 4:

Secondo l'articolo 4 il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico stradale, ferroviario, navale e aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio. Può in particolare limitare il traffico delle persone, per singoli tipi di traffico, a determinate corse, linee o voli, chiudere singoli valichi, porti o aeroporti di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio. Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell'allegato 2. In vista dei controlli alle frontiere in funzione dei rischi appare giustificato escludere dalla canalizzazione del traffico aereo (n. 3 all. 2) i voli delle forze aeree, data la struttura di rischio delle persone che trasportano (magistrati o militari).

Spetta alle autorità di esecuzione decidere come organizzare i controlli a livello operativo. In linea di principio, l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4 alle frontiere nazionali compete all'AFD.

In Svizzera ci sono complessivamente circa 200 valichi di frontiera, perlopiù attraversabili soltanto a piedi o situati su piccole strade di campagna. L'AFD deve dunque poter procedere in modo rapido a ulteriori adeguamenti temporanei dei suoi provvedimenti di canalizzazione, per esempio a seguito della scarsità di risorse, di richieste regionali, di trasporti internazionali importanti o di adeguamenti dei provvedimenti di autorità estere. In tal caso ne saranno informati il DFGP, il DATEC e il DFAE.

Per adempiere lo scopo previsto dall'ordinanza, l'AFD ha già chiuso piccoli valichi di frontiera e canalizzato il traffico di confine (di persone e di merci) su valichi di frontiera più grandi. L'elenco dei valichi di frontiera aperti è pubblicato sul sito dell'AFD e viene aggiornato regolarmente; se la situazione resta invariata, non dovrebbero essere previsti grossi cambiamenti. Questa competenza è disciplinata all'*articolo 4 capoverso 4*.

Le chiusure non valgono soltanto per le persone, ma anche per le merci. Ciò è sostanzialmente implicito, ma va comunque specificato espressamente a causa del modus operandi riscontrato nello spazio di confine. L'AFD ha infatti riscontrato con



una certa frequenza il passaggio di merci attraverso valichi di frontiera chiusi o attraverso il confine verde. Come per le persone, anche l'importazione e l'esportazione di merci attraverso i valichi di frontiera chiusi, compreso il confine verde, sono vietate.

Nonostante la significativa riduzione del traffico di persone, i provvedimenti di canalizzazione generano code ad alcuni valichi di frontiera. Conformemente anche alle pertinenti raccomandazioni della Commissione europea, l'AFD ha pertanto introdotto corsie prioritarie (*green lanes*) presso alcuni valichi di frontiera tecnicamente importanti per il traffico, per permettere a merci importanti e persone che operano nel settore sanitario o svolgono professioni altrettanto rilevanti di oltrepassare la frontiera più rapidamente. È fondamentale che queste corsie restino riservate a determinate merci e determinati gruppi professionali, per non inficiarne lo scopo. L'AFD è l'autorità responsabile dei controlli doganali e sulle persone alle frontiere (in virtù dei controlli di confine reintrodotti). L'*articolo 4 capoverso 5* le conferisce la competenza di disciplinare l'utilizzo di queste corsie; in quest'ambito l'autorità deve tenere conto delle esigenze regionali, nazionali e internazionali. L'AFD definisce le condizioni di utilizzo nel trasporto di merci d'intesa soprattutto con l'approvvigionamento economico del Paese e tenendo conto anche degli interessi di altri partner economici o dei Paesi confinanti. Lo stesso vale per le persone che possono utilizzare le corsie prioritarie. Riguardo a questa categoria, l'AFD consulta anche i Cantoni e, se necessario, apporta adeguamenti a livello regionale. Pubblica l'elenco aggiornato delle corsie prioritarie, nonché le condizioni per il loro utilizzo sul suo sito Internet.

#### Contenuto dell'articolo 4a:

Il rilascio di visti Schengen (per soggiorni di breve durata fino a un massimo di 90 giorni), di visti nazionali (per soggiorni sottostanti a permesso per più di 90 giorni) e di autorizzazioni per il rilascio di visti a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio secondo l'allegato 1 dell'ordinanza è sospeso fino al 15 giugno 2020. Possono essere previste deroghe per le domande di persone che si trovano in una situazione di assoluta necessità o sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.

Il divieto generale di rilascio di visti viene precisato consentendone il rilascio ai cittadini di Stati terzi ammessi all'attività lucrativa secondo l'articolo 3b capoverso 1 lettere b e c. Inoltre è possibile rilasciare visti ai familiari soggetti all'obbligo del visto di cittadini svizzeri, se sono ammessi secondo l'articolo 3c. Altrettanto vale per le persone soggette all'obbligo del visto provenienti da Stati terzi che entrano in Svizzera nel quadro di un ricongiungimento familiare in virtù dell'ALC (art. 3a cpv. 1 lett. b).

#### Contenuto dell'articolo 4b:

Il *capoverso 1* prevede l'obbligo di autorizzazione per l'esportazione di dispositivi di protezione e di materiale medico importante. I prodotti che rientrano nella categoria «dispositivi di protezione» sono elencati nell'allegato 3 numero 1 dell'ordinanza. I prodotti elencati corrispondono alle disposizioni dell'ordinanza sui DPI (RS 930.115). Il numero 1 si basa sull'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione europea del 14 marzo 2020 che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione. Nell'allegato 3 numero 2 è elencato il materiale medico importante che parimenti necessita di un'autorizzazione di esportazione. Data la disponibilità limitata in tutto il mondo di alcuni importanti medicinali per il trattamento di pazienti affetti da COVID-19 e l'aumento

esponenziale della loro domanda, si deve garantire che la Svizzera disponga di prodotti sufficienti per coprire il suo fabbisogno.

Poiché la situazione dell'approvvigionamento di questi beni in Svizzera è complessivamente migliorata, con la modifica del 9 maggio 2020 della presente ordinanza l'entità dell'obbligo di autorizzazione all'esportazione è stata limitata allo stretto necessario e l'allegato 3 è stato adeguato di conseguenza. Per continuare a evitare che vengano aggirati i controlli all'esportazione dell'UE tramite la Svizzera, resta soggetta all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di indumenti protettivi, occhiali protettivi e visiere nonché mascherine per la protezione di bocca e naso. Poiché nelle scorse settimane la disponibilità di midazolam in Svizzera è migliorata ed è possibile rinunciare anche ai controlli all'esportazione di cisatracurio, restano soggetti all'obbligo di autorizzazione all'esportazione soltanto i principi attivi ancora particolarmente scarsi e molto richiesti propofol, bromuro di rocuronio, e atracurio besilato nonché i medicinali che li contengono.

Responsabile del rilascio dell'autorizzazione è la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), fatte salve le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie secondo il diritto degli agenti terapeutici e degli stupefacenti.

L'obbligo di autorizzazione è limitato all'esportazione di dispositivi di protezione e materiale medico importante dal territorio doganale svizzero ai sensi dell'articolo 3 della legge sulle dogane (RS 631.0), ossia anche dal Principato del Liechtenstein, ma non dalle enclavi doganali. L'importazione, il transito e l'intermediazione non sono coperti dall'obbligo di autorizzazione.

Il *capoverso 2* disciplina le deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'esportazione. Non è soggetta all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di dispositivi di protezione e materiale medico importante:

- negli Stati membri dell'UE, nei Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in Norvegia, in Islanda, nel Regno Unito, nelle Isole Färöer, verso Andorra, San Marino, Principato di Monaco e Città del Vaticano (*lett. a*) – nella misura in cui è garantita la reciprocità, ovvero che le esportazioni corrispondenti dagli Stati e territori sopra citati non sono soggette ad autorizzazione o addirittura vietate;
- da personale medico e personale dei servizi di controllo delle catastrofi e di protezione civile per l'esercizio della loro professione o per il primo soccorso (*lett. b*);
- per uso personale (*lett. c*) – si tratta di esportazioni nel quadro del traffico di viaggiatori e postale;
- come attrezzature per il pronto soccorso o per altri casi urgenti in autobus, treni, aerei o navi nel traffico internazionale (*lett. d*);
- per rifornire le rappresentanze e le missioni svizzere all'estero nonché le missioni presso la guardia di frontiera e la guardia costiera europea «Frontex», le istituzioni pubbliche svizzere all'estero (p. es. scuole), i membri dell'esercito in missione all'estero o i membri delle missioni internazionali di polizia o delle missioni internazionali civili di mantenimento della pace di nazionalità svizzera (*lett. e*).

#### Contenuto dell'articolo 4c:

La domanda di autorizzazione all'esportazione di dispositivi di protezione e materiale medico importante ai sensi dell'articolo 4b capoverso 1 deve essere presentata sulla

piattaforma elettronica ELIC della SECO, già utilizzata per autorizzare il commercio di materiale bellico e di beni civili e militari elencati a livello intergovernativo, nonché di beni militari speciali e di determinati beni nucleari.

Per poter utilizzare ELIC, il richiedente deve prima registrarsi gratuitamente all'indirizzo <https://www.elic.admin.ch> (sotto «Crea nuovo conto utente»). Una volta completata la procedura di registrazione elettronica, il modulo deve essere stampato, firmato e, insieme a una copia del passaporto o della carta d'identità della persona richiedente, inviato alla SECO via e-mail ([licensing@seco.admin.ch](mailto:licensing@seco.admin.ch)). Dopo aver ricevuto i dati di accesso, il richiedente può attivare il conto utente e presentare la domanda. Il numero di controllo delle esportazioni delle merci elencate nell'allegato 3 è «COVID-19».

Le domande elettroniche devono essere accompagnate da documenti tecnici relativi ai prodotti in questione (p. es. schede tecniche, opuscoli) nonché da tutti i documenti che potrebbero supportare la concessione di un'autorizzazione (contratti, ordini o accordi con organizzazioni internazionali, richieste di assistenza da parte di organizzazioni internazionali ecc.) in formato PDF. Nella domanda deve inoltre essere indicato se i dispositivi di protezione sono conformi alle disposizioni dell'ordinanza sui DPI.

Secondo il *capoverso 2* la SECO decide entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa sulla piattaforma elettronica ELIC. Se sono necessari chiarimenti particolarmente complessi, questo periodo può essere prolungato di altri cinque giorni lavorativi. I presenti termini sono ordinatori. Un'esportazione non autorizzata dalla SECO rimane in tutti i casi illegale.

Secondo il *capoverso 3*, la SECO notifica la decisione al richiedente sulla piattaforma elettronica ELIC.

Secondo il *capoverso 4*, la SECO rilascia l'autorizzazione per l'esportazione di dispositivi di protezione e di materiale medico importante se il relativo fabbisogno delle strutture sanitarie, del personale medico, dei pazienti, della protezione della popolazione e della protezione civile, delle autorità e delle organizzazioni di salvataggio e di sicurezza in Svizzera è sufficientemente coperto.

Secondo il *capoverso 5*, prima di prendere una decisione, la SECO consulta l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e il Servizio sanitario coordinato (SSC). In particolare, i servizi competenti comunicano la quantità di dispositivi di protezione o di materiale medico importante segnalata nell'ambito dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 4e capoversi 2–4.

Il *capoverso 5<sup>bis</sup>* permette di autorizzare le esportazioni dei beni contenuti nell'elenco 1 dell'allegato 3 (dispositivi di protezione) fino a un numero massimo di 10 000 unità senza dover effettuare la consultazione di cui al *capoverso 5*. Le esportazioni in piccola quantità non mettono a repentaglio la sicurezza di approvvigionamento della Svizzera. In tal modo le autorità da consultare non devono trattare domande di modesta entità e le autorizzazioni all'esportazione di piccole quantità possono essere rilasciate più rapidamente.

Secondo il *capoverso 6*, la SECO è autorizzata a consultare le autorità estere, fornire loro informazioni pertinenti e tener conto delle informazioni ricevute da queste ultime nella sua valutazione, sia per determinare se sia effettivamente data una deroga secondo l'articolo 4c *capoverso 2* lettera a, sia per prendere una decisione conformemente al presente articolo.

La SECO prende una decisione in base a tutte le considerazioni pertinenti (cpv. 7) e tenendo conto dello scopo dell'esportazione richiesta, vale a dire:

- sostenere Stati o organizzazioni internazionali che hanno presentato una richiesta in questo senso alla Svizzera (*lett. a*);
- sostenere organizzazioni umanitarie all'estero protette dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati (*lett. b*);
- sostenere la rete globale di allarme e risposta alle epidemie (Global Alert and Response Network, GOARN) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (*lett. c*).

#### Contenuto degli articoli 4d e 4e:

L'obbligo di notifica introdotto con l'*articolo 4e* serve a rilevare le scorte di medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione importanti (materiale medico importante). Sulla base dei dati così notificati si possono identificare eventuali indisponibilità di prodotti e quindi approvvigionare in modo mirato i Cantoni, in particolare le loro strutture sanitarie. L'obbligo di notifica si articola nel modo seguente:

- I Cantoni notificano al SSC le scorte attuali di materiale medico importante delle loro strutture sanitarie. Sono fatte salve le competenze descritte nel seguito.
- I Cantoni, gli ospedali, nonché i fabbricanti e i distributori di medicinali notificano al settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese le loro scorte attuali di determinati medicinali di cui all'allegato 4 numero 1.
- I laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») notificano al Laboratorio Spiez le loro scorte attuali di questi test.

Il materiale medico importante, comprendente i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione importanti e urgentemente necessari per prevenire e combattere il coronavirus, è elencato nell'allegato 4. Conformemente all'*articolo 4d*, l'elenco è costantemente aggiornato dall'UFSP, d'intesa con la Farmacia dell'esercito, il Laboratorio Spiez e il settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese. L'UFSP vi integra il materiale che deve essere acquistato e ne definisce le quantità necessarie.

#### Contenuto dell'articolo 4f:

##### *Capoversi 1–4*

In linea di principio, la competenza di garantire il proprio approvvigionamento di materiale medico importante resta dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie. Tuttavia, per sostenere l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (p. es. la Croce Rossa svizzera) e di terzi (p. es. laboratori, farmacie), la Confederazione può acquistare materiale medico importante se gli usuali canali di acquisto non permettono di coprire il fabbisogno. Il compito di determinare il fabbisogno spetta all'UFSP che, nel caso dei dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19»), decide d'intesa con il Laboratorio Spiez.

L'indisponibilità di materiale medico importante è determinata sulla base dei dati trasmessi nel quadro dell'obbligo di notifica. Per l'acquisto di materiale medico importante sono competenti la Farmacia dell'esercito per quanto riguarda i dispositivi medici (inclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, «test COVID-19») e i dispositivi di protezione e l'UFSP, d'intesa con il settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese, per quanto concerne invece i medicinali. Gli acquisti urgenti possono essere effettuati sulla base dell'aggiudicazione mediante trattativa privata conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11); nel caso presente sono adempite le condizioni relative alla presenza di eventi imprevedibili e urgenti.

#### *Capoverso 5*

Le istruzioni vigenti per il settore dell'approvvigionamento non possono essere attuate nell'ambito del mandato secondo la presente disposizione. Le prescrizioni vigenti per gli approvvigionamenti non consentono sostanzialmente di versare acconti per beni di consumo senza disporre di una garanzia. Nella situazione attuale il mercato dei dispositivi di protezione individuale è assolutamente dominato dall'offerta e si è evoluto in una sorta di mercato spot, nel quale non è più possibile stipulare contratti senza versare acconti o pagamenti anticipati. Ciò vale in particolare per le mascherine igieniche e FFP2.

Finora si è cercato di evitare questi pagamenti anticipati parziali o totali. La prassi di richiedere una garanzia di adempimento di una banca internazionale o di accreditare il denaro su un conto bloccato e di sbloccarlo soltanto al momento del ricevimento della merce in aeroporto spesso non è attuabile a causa della mancata disponibilità del venditore o per mancanza di tempo. Inoltre non sempre è possibile applicare al fornitore estero le condizioni di acquisto vigenti.

Per realizzare ulteriori approvvigionamenti, le autorità competenti per gli acquisti intendono correre rischi limitati per quanto riguarda i pagamenti anticipati. Si cerca di limitarli, pagando ad esempio in anticipo sempre e soltanto un carico alla volta e il successivo al ricevimento del precedente. In questo modo dovrebbe essere possibile limitare i rischi a 3–5 milioni di franchi o al massimo a 10 milioni di franchi, anche per i lotti di approvvigionamento più consistenti.

Con il capoverso 5 viene creata la base legale per poter derogare ai disciplinamenti vigenti della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC, RS 611.0).

#### Contenuto dell'articolo 4g:

L'approvvigionamento è effettuato sulla base di una chiave di attribuzione stabilita dal SSC su proposta dell'UFSP e del settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese. Se necessario, i Cantoni presentano una domanda al SSC per l'attribuzione concreta di determinate quantità stabilite in base a tale chiave. Per l'attribuzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») è competente il Laboratorio Spiez, d'intesa con l'UFSP. L'attribuzione riguarda tutti i test disponibili in Svizzera. La chiave di attribuzione è determinata in base alla situazione di approvvigionamento e al numero di casi aggiornato nei singoli Cantoni e viene costantemente aggiornata (è previsto un aggiornamento settimanale).

Dal 27 aprile 2020 gli ospedali e le cliniche possono di norma effettuare nuovamente esami e trattamenti non urgenti (cfr. art. 10a). Le scorte di medicinali importanti contro la COVID-19 attribuite dall'UFSP devono essere usate per il trattamento dei pazienti COVID-19. L'UFSP non procede all'acquisto e all'attribuzione di medicinali non impiegati per prevenire o combattere la COVID-19 (cfr. commento all'art. 10a cpv. 4).

#### Contenuto dell'articolo 4h:

La fornitura di materiale medico importante è effettuata sotto la responsabilità della Confederazione che, per le forniture concrete, può fare ricorso anche a terzi (aziende di distribuzione private ecc.). La Confederazione o terzi da essa incaricati provvedono a fornire il materiale medico importante ai servizi di consegna centrali dei Cantoni. I Cantoni organizzano sul loro territorio la distribuzione alle strutture sanitarie e ad altri beneficiari aventi diritto e provvedono alla rapida distribuzione del materiale. D'intesa con i Cantoni, la Confederazione può anche fornire direttamente alle organizzazioni e alle strutture aventi diritto il materiale medico importante.

#### Contenuto dell'articolo 4h<sup>bis</sup>:

La Farmacia dell'esercito vende gli articoli acquistati in virtù dell'articolo 4f a terzi e ai Cantoni. L'articolo 4i prevede un rimborso delle spese per l'acquisto. Tuttavia attualmente la Farmacia dell'esercito acquista grandi quantità, che cederà ai consumatori del settore sanitario o ai Cantoni al più tardi quando la situazione si sarà nuovamente normalizzata o quando vi saranno corrispondenti strategie di approvvigionamento o scorte obbligatorie. I Cantoni devono sostenere le spese per l'acquisto. Ciò rappresenta una partecipazione alla concorrenza economica, poiché in questo caso è possibile entrare in concorrenza diretta con gli offerenti privati. Con il presente articolo viene creata la base legale, necessaria secondo l'articolo 41a LFC, per una tale partecipazione alla concorrenza.

#### Contenuto dell'articolo 4j:

Le spese per l'acquisto di materiale medico importante sono anticipate dalla Confederazione se l'acquisto è effettuato da quest'ultima. La Confederazione fattura ai Cantoni le spese per il materiale medico importante da essa acquistato in virtù dell'articolo 4f capoverso 1; le spese di fornitura del materiale ai Cantoni sono invece a suo carico. L'eventuale ulteriore distribuzione sul territorio cantonale è a carico dei Cantoni.

#### Contenuto dell'articolo 4j:

Quale ulteriore provvedimento, se l'approvvigionamento di materiale medico importante non può essere garantito, l'articolo 4j prevede che il DFI possa obbligare singoli Cantoni o strutture sanitarie pubbliche che dispongono di sufficienti scorte di medicinali secondo l'allegato 4 numero 1 a fornire ad altri Cantoni o ad altre strutture sanitarie una parte delle loro scorte. Le spese per la fornitura e il materiale sono fatturate, al prezzo d'acquisto, dai Cantoni o dalle strutture sanitarie direttamente ai beneficiari. Il DFI può inoltre disporre la confisca di materiale medico importante disponibile nelle aziende. La Confederazione versa un indennizzo pari al prezzo d'acquisto.

Quest'ultima possibilità non deve tuttavia portare alla confisca di materiale destinato all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE: per queste merci deve continuare a essere garantita, ossia non limitata, l'esportazione non soggetta all'obbligo di autorizzazione conformemente alle condizioni stabilite nell'articolo 4b capoverso 2.

#### Contenuto dell'articolo 4k:

Se l'approvvigionamento di materiale medico importante non può essere garantito altrimenti, il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti di tale materiale a priorizzare la produzione o ad aumentarla. Può inoltre erogare contributi per tali produzioni se il fabbricante subisce uno svantaggio finanziario a causa del cambiamento di produzione o dell'annullamento di mandati privati.

#### Contenuto dell'articolo 4l:

Le deroghe all'obbligo di omologazione dei medicinali introdotte con l'articolo 4l hanno lo scopo di rendere disponibili per i pazienti svizzeri, il più rapidamente possibile, le opzioni terapeutiche promettenti e le esperienze acquisite nella pratica medica. Allo stesso tempo, la competenza di Swissmedic (analisi qualitative e valutazione delle evidenze scientifiche ottenute sinora con questi preparati) deve essere utilizzata in modo mirato, senza che questo rallenti le possibilità di trattamento della COVID-19. L'obbligo di presentare una domanda di omologazione previsto nell'articolo ha lo scopo di incentivare il rapido passaggio dei preparati in questione al loro status di omologazione normale. In questo lasso di tempo non deve inoltre essere limitata l'utilizzazione di questi preparati nel trattamento della COVID-19. Tenuto conto di questo principio, Swissmedic dispone dei margini discrezionali necessari per autorizzare, se opportuno e giustificato, singole deroghe per tali medicinali, distribuiti e dispensati senza omologazione ufficiale (oppure quando la relativa procedura è ancora in corso) sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19.

Un'immissione in commercio senza omologazione è ammessa soltanto per i medicinali contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5. L'UFSP aggiorna costantemente questo elenco dopo consultazione di Swissmedic. Dato che per il trattamento della COVID-19 non è ancora disponibile una terapia consolidata vengono utilizzati diversi principi attivi rivelatisi promettenti. È possibile che in altri casi si adottino approcci terapeutici innovativi con sostanze diverse. Se questi approcci saranno confermati da risultati basati su evidenze scientifiche, dopo la loro valutazione l'elenco dei principi attivi dovrà essere completato. Gli specialisti seguono costantemente gli sviluppi in atto in quest'ambito.

Secondo il presente articolo, anche le modifiche all'omologazione di un medicinale già omologato in Svizzera possono essere attuate immediatamente, ossia senza dover attendere la fine della procedura. Questa deroga, che si applica ai medicinali e ai principi attivi elencati nell'allegato 4, costituisce un incentivo ad aumentare la produzione in Svizzera.

Il capoverso 4, infine, prevede per Swissmedic la possibilità di derogare in singoli casi ai requisiti di qualità, percepiti come molto restrittivi nell'attuale situazione di emergenza, qualora questo appaia opportuno e giustificato, sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici, per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19.

#### Contenuto dell'articolo 4m:

Con la deroga alle disposizioni sull'importazione di medicinali sono allentate le disposizioni vigenti sull'importazione in modo che i pazienti svizzeri possano beneficiare di opzioni terapeutiche promettenti. Lo scopo di questa deroga è di svincolare dalle restrizioni (p. es. limitazione delle quantità importate o limitazione ai Paesi con un controllo dei medicinali equivalente) previste dall'articolo 49 dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicinali (RS 812.212.1) le importazioni di medicinali da utilizzare nel quadro di opzioni terapeutiche promettenti. Con il conferimento dell'incarico a terzi (titolari di un'autorizzazione di commercio all'ingrosso o d'importazione) è creata la base per l'acquisto centralizzato (p. es. Farmacia dell'esercito). In questo modo è messa a disposizione dei centri terapeutici svizzeri interessati la gamma più ampia possibile di canali di approvvigionamento. La deroga è destinata in particolare alle opzioni terapeutiche per le quali è ancora prematuro presentare una domanda di omologazione.

È inoltre previsto un allentamento delle autorizzazioni in caso di temporanea indisponibilità di medicinali omologati ai sensi dell'articolo 9b capoverso 2 della legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21) per facilitare e consentire l'importazione finalizzata a coprire il fabbisogno dei medicinali elencati nell'allegato 4 fintanto che non sarà stata sufficientemente aumentata la produzione interna.

#### Contenuto dell'articolo 4n:

Con la deroga per i dispositivi medici si vuole garantire la disponibilità rapida e adeguata in Svizzera di dispositivi medici necessari per far fronte all'epidemia di COVID-19. A causa della situazione di crisi mondiale, le capacità di fornitura di dispositivi medici conformi, ossia che soddisfano i requisiti di legge, sono limitate. D'altro canto, vi sono fabbricanti e distributori che dispongono di dispositivi medici (p. es. respiratori, mascherine di protezione o test), ma che non hanno ancora svolto o completato la procedura di valutazione della conformità secondo l'articolo 10 dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed; RS 812.213). In virtù di questa deroga è possibile rilasciare un'autorizzazione anche per i dispositivi medici già certificati o autorizzati dalle autorità di altri Paesi (Paesi terzi con i quali la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento delle valutazioni di conformità), ma che non possono essere immessi sul mercato svizzero a causa delle disposizioni di legge. Non è compito del servizio incaricato dell'acquisto dimostrarne l'adempimento delle esigenze fondamentali, nonché l'efficacia e la prestazione.

Deve essere stata svolta una verifica della sicurezza e dell'efficacia. Nel quadro della ponderazione dei rischi effettuata da Swissmedic deve essere tenuto conto in particolare del fabbisogno d'acquisto rilevato per quanto riguarda il genere (cfr. allegato 4) e la quantità dei dispositivi medici. Questi criteri sono fondamentali poiché per Swissmedic sarà difficile valutare, sulla base di dati probabilmente incompleti, i rischi dell'impiego di dispositivi medici non conformi al diritto svizzero e quindi, per la concessione dell'autorizzazione, sarà spesso, se non sempre, determinante la prova della necessità medica.

Può presentare una domanda chi immette in commercio in Svizzera dispositivi medici (p. es. un fabbricante, un commerciante o un importatore), una struttura sanitaria (p. es. un ospedale o una casa di cura) o un'altra istituzione (p. es. un'autorità federale, un'autorità cantonale, una società o un'associazione). L'autorizzazione è rilasciata a chi ha presentato la domanda. I richiedenti devono avere una persona di



contatto con sede in Svizzera che funge da destinatario della decisione e che è responsabile del rispetto degli oneri o delle condizioni e della sorveglianza del prodotto.

Nella situazione attuale non è opportuno e nemmeno necessario applicare la procedura di autorizzazione prevista nel capoverso 1 a tutti i dispositivi medici non conformi da impiegare per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera (*cpv. 3<sup>bis</sup>*). Le mascherine facciali che non sono state sottoposte a una procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 10 ODmed possono essere immesse in commercio senza autorizzazione di Swissmedic se:

- sono immesse in commercio esclusivamente per un uso non medico (p. es. nei negozi di parrucchiere o per l'uso generico da parte della popolazione); e
- il loro funzionamento è stato dimostrato da un laboratorio svizzero di prova accreditato secondo la norma europea SN EN ISO/IEC 17025, 2005, «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».

Le mascherine facciali non conformi immesse in commercio non devono essere usate negli ospedali o negli studi medici in situazioni che prevedono il contatto diretto con i pazienti (*cpv. 3<sup>ter</sup>*). In queste situazioni occorre utilizzare mascherine che soddisfano tutti i requisiti previsti dal diritto in materia di dispositivi medici o che sono state autorizzate da Swissmedic secondo l'articolo 4*n* capoverso 1. Le mascherine facciali non soggette all'obbligo di autorizzazione secondo il capoverso 3<sup>bis</sup> sono previste per l'uso nelle altre situazioni in cui non è possibile rispettare le raccomandazioni di distanziamento.

#### Contenuto dell'articolo 4o:

Con questa disposizione si vuole garantire la disponibilità rapida e adeguata, in particolare per i professionisti della salute in Svizzera, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'allegato 4 numero 3. A causa della situazione di crisi mondiale, le capacità di fornitura di DPI conformi, ossia che soddisfano i requisiti dell'ordinanza sui DPI (ODPI; RS 930.115), sono limitate. Nei capoversi 2 e 3 sono formulate le condizioni derogatorie per l'immissione in commercio di DPI durante l'epidemia di COVID-19. Possono essere immessi in commercio DPI fabbricati o importati in Svizzera. I DPI devono garantire un livello di sicurezza adeguato conformemente ai requisiti legali previsti dall'ODPI. Non deve o non deve ancora essere stata svolta una procedura di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 ODPI. I DPI devono garantire agli utilizzatori una protezione paragonabile a quella garantita in base ai requisiti dell'ODPI per il rischio corrispondente. Sono previste le seguenti quattro opzioni (*cpv. 2*):

- il DPI è stato fabbricato in conformità a una norma europea armonizzata, ma la procedura di valutazione della conformità non è ancora stata effettuata o non è ancora conclusa;
- il DPI è stato fabbricato in conformità a una norma citata nelle [linee guida dell'OMS](#), che però non è una norma europea armonizzata;
- il DPI è stato fabbricato in conformità a una norma non europea, per esempio una norma giapponese, e può essere immesso in commercio in Giappone in virtù di questa norma;

- il DPI è fabbricato secondo un'altra soluzione tecnica che deve essere verificata e autorizzata da un organo di controllo: l'autorizzazione può essere concessa sulla base di un esame del tipo abbreviato o di altre specifiche.

Indipendentemente dall'opzione scelta, il fabbricante o l'importatore devono dimostrare che è garantito un livello di sicurezza adeguato conformemente ai requisiti legali previsti dall'ODPI. Esempi di concretizzazione delle quattro deroghe sono disponibili sul sito Internet della SECO.

Secondo il *capoverso 3*, il controllo e l'autorizzazione della soluzione tecnica specifica sono effettuati dagli organi di controllo che, secondo l'allegato dell'ordinanza del DEFR concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.111.5), sono responsabili della sorveglianza del mercato dei DPI, ossia l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) e l'Ufficio prevenzione infortuni (UPI).

## **2.3 Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni (capitolo 3)**

### Contenuto dell'articolo 5:

Dall'11 maggio è nuovamente ammesso l'insegnamento presenziale nelle scuole dell'obbligo (*cpv. 1*), a condizione che sia attuato un piano di protezione per ridurre al minimo il rischio di trasmissione sia per gli allievi sia per le persone che svolgono attività nella scuola, come gli insegnanti. I Cantoni decidono se e come svolgere l'insegnamento presenziale (art. 62 Cost.). Se in un primo momento decidono di non svolgerlo, i Cantoni devono garantire un'offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica, che permetta ai genitori che lavorano di continuare a farlo, senza dover cercare, a causa del mancato insegnamento presenziale, un'altra soluzione di custodia per i loro figli, per esempio delle scuole materne ed elementari.

Tenendo conto degli aspetti epidemiologici e della protezione della salute, l'UFSP definisce, in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, i principi di base applicabili ai piani di protezione scolastici (*cpv. 2*). Anche in questo caso, spetta ai Cantoni, in quanto responsabili dell'insegnamento presenziale obbligatorio, garantire che le corrispondenti prescrizioni siano elaborate e attuate nel quadro di piani di protezione nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica. I Cantoni possono scegliere se emanarle loro stessi o se affidarne il compito alle autorità comunali competenti.

L'obbligo di elaborare e attuare piani di protezione vale anche per le offerte di custodia extrascolastiche, quali le strutture di custodia collettiva diurna. Trattandosi in questo caso di un settore di attività che esula dalla responsabilità delle autorità scolastiche, si applica per analogia l'articolo 6a e quindi la procedura ivi stabilita per le strutture che offrono servizi (*cpv. 3*).

Conformemente all'articolo 1b, anche nel settore scolastico spetta ai Cantoni controllare che i servizi competenti mettano in atto i provvedimenti di protezione della salute (*cpv. 4*). In virtù della loro autonomia organizzativa, designano a tale scopo le autorità cantonali e comunali competenti o incaricano terzi specializzati.

L'ordinanza non prevede disposizioni specifiche su come gestire nella situazione attuale il diritto dei genitori divorziati o separati di visitare i propri figli. Non sono prescritte restrizioni oltre a quelle previste dalle regole generali di igiene e di distanziamento sociale e dalle prescrizioni per l'auto-isolamento e la quarantena. Deve essere

deciso nel singolo caso se vi siano motivi per sospendere temporaneamente il diritto di visita. La situazione attuale non può essere usata come pretesto per negare questo diritto all'altro genitore. Se quest'ultimo non è tenuto a stare in quarantena o se non vi è un altro motivo specifico per presumere che le abituali norme di igiene non siano sufficienti per garantire la protezione della salute, in base all'ordinanza 2 COVID-19 può esercitare il diritto di visita a condizione che rispetti le prescrizioni di igiene.

#### Contenuto dell'articolo 5a:

Quale provvedimento per contenere la diffusione del coronavirus, restano vietati i corsi e le lezioni nelle scuole del livello secondario II (scuole medie superiori e professionali) e del livello terziario (scuole universitarie) e negli altri centri di formazione (p. es. istituti di insegnamento privati; *cpv. 1*).

Sono invece consentite le attività presenziali in piccoli gruppi fino a cinque persone (insegnanti inclusi), per esempio le formazioni pratiche in laboratorio, le formazioni in piccole classi, le lezioni presenziali nelle scuole di musica e di lingua o in altri centri di formazione (p. es. università popolari svizzere).

Queste attività presenziali nelle scuole e nei centri di formazione vanno distinte dalle formazioni e dai perfezionamenti professionali di apprendisti, assistenti o altre persone in corso di formazione nelle aziende o in altri luoghi di lavoro, che resteranno consentiti purché, ovviamente, siano rispettate le raccomandazioni di igiene e di distanziamento sociale e gli eventuali piani di protezione. Rientrano tra questi le formazioni intraziendali o interaziendali che non si tengono in locali scolastici, ma in centri di formazione interaziendali. Per i centri di formazione interaziendali che, oltre a officine per la formazione pratica, dispongono anche di un'aula per le lezioni di teoria, vale quanto segue: l'11 maggio possono riaprire le officine, mentre le lezioni presenziali in aula (p. es. nelle scuole professionali) restano limitate a un massimo di cinque persone. Restano inoltre vigenti le prescrizioni nello spazio pubblico.

Anche le stesse istituzioni scolastiche e formative non devono essere chiuse, così da permettere per esempio a professori e assistenti di continuare il loro lavoro. È infatti ipotizzabile che, per esempio, i corsi vengano trasmessi via Internet da un'aula, cosa che non sarebbe possibile se scuole, scuole universitarie o altri centri di formazione fossero chiusi. Infine, il presente articolo non si applica nemmeno alle formazioni aziendali che si svolgono all'interno delle aziende stesse (p. es. per gli apprendisti sul posto di lavoro o i corsi di istruzione obbligatori sul posto che riguardano la sicurezza del lavoro e degli impianti).

Se nei centri di formazione è necessario effettuare corsi di istruzione obbligatori per legge, necessari per l'attività e non rinviabili, che non possono essere svolti in piccoli gruppi, è possibile chiedere una deroga ai sensi dell'articolo 7.

Durante le attività presenziali consentite, ossia in piccoli gruppi, devono essere rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale (*cpv. 2*). Se si tratta di un centro di formazione gestito da autorità scolastiche cantonali (p. es. scuole medie superiori o professionali, università cantonali) o federali (p. es. politecnici), si applica l'articolo 5 capoverso 2 per quanto concerne l'elaborazione e l'attuazione di un piano di protezione. Se, invece, si tratta di un centro di formazione commerciale privato, si deve seguire la procedura opportuna di cui all'articolo 6a.

Gli esami cui partecipano più di cinque persone possono svolgersi (cpv. 3), ma soltanto rispettando idonei provvedimenti di protezione per impedire la diffusione del coronavirus (misure di igiene e distanziamento sociale). Si precisa che i periodi di pratica o altre attività simili svolte sotto la supervisione di un esperto nel quadro di formazioni o perfezionamenti in luoghi di lavoro non sono considerati esami, anche se il responsabile formativo redige un rapporto di valutazione.

## Contenuto dell'articolo 6:

### *Capoverso 1*

È sostanzialmente vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le attività societarie. Soltanto riducendo gli assembramenti di persone è possibile impedire o contenere in modo efficace l'ulteriore diffusione del coronavirus.

Una manifestazione pubblica o privata secondo il capoverso 1 è un evento pianificato, limitato nel tempo, che si svolge in un determinato luogo o perimetro. Generalmente l'evento ha uno scopo definito e un programma con temi e contenuti legati tra loro. L'organizzazione dell'evento sottostà alla responsabilità dell'organizzatore, che può essere una persona, un'organizzazione o un'istituzione. Tenuto conto del fatto che ora il numero di persone di cui è consentito l'assembramento nello spazio pubblico è salito a 30 (art. 7c cpv. 1), si deve presumere che in questo senso gli eventi di gruppo, perlomeno quelli senza ulteriori aspetti supplementari (installazioni, esibizioni musicali e altro) non siano manifestazioni secondo l'articolo 6. Se si formano in modo coordinato più gruppi fino a 30 persone a una certa distanza tra loro, ma che in ultima analisi costituiscono un'unità, si deve presumere che si tratti di una manifestazione vietata. Sono quindi consentiti soltanto piccoli gruppi fino a 30 persone non correlati (fisicamente) tra loro.

Esempi: concerti, manifestazioni all'aperto, congressi, spettacoli teatrali o circensi, proiezioni di film, feste, carnevali, dimostrazioni, feste di quartiere/di paese, anniversari aziendali, assemblee generali (cfr. al riguardo anche l'art. 6b), giornate delle porte aperte.

Il divieto si applica fundamentalmente anche alle manifestazioni sportive: in questo caso, tuttavia, vanno osservate le disposizioni specifiche del capoverso 4 che prevedono determinati allentamenti. Una regolamentazione particolare è prevista anche per i mercati (cpv. 3 lett. a).

I raduni in chiese, moschee, sinagoghe e i raduni di altre comunità di culto sono vietati (fanno eccezione i funerali nella cerchia familiare e degli amici più stretti, cfr. cpv. 3 lett. k). L'ordinanza non prevede invece che questi luoghi siano chiusi. I Cantoni possono eventualmente disciplinarne gli orari di apertura, ma non devono chiudere le chiese.

Sono tuttora ammesse le iniziative per la donazione del sangue, che non sono considerate manifestazioni.

Non rientrano in questa disposizione le manifestazioni in ambito privato ristretto, per esempio una cena in una cerchia ristretta o le esibizioni offerte in quartieri abitativi nel rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza che possono essere viste o ascoltate dal balcone o dal terrazzo. Nella situazione critica attuale va tuttavia tenuto presente che, nel limite del possibile, è necessario ridurre i propri contatti sociali. In questo frangente è fondamentale la responsabilità individuale: ognuno di noi può

contribuire notevolmente a rallentare o contenere la diffusione del coronavirus modificandosi nelle interazioni sociali. Per questo motivo, anche nelle manifestazioni in ambito privato ristretto oppure al di fuori della propria economia domestica devono essere rispettate, ogni qualvolta sia possibile, le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Non rientrano nel campo d'applicazione della presente norma nemmeno l'accudimento privato, di vicinato e familiare dei bambini né il gioco dei bambini tra loro.

Le riunioni e gli abituali incontri di lavoro che si svolgono sul posto di lavoro o nella sede operativa dell'azienda sono tuttora autorizzati, ma i partecipanti devono rispettare le regole di igiene e di comportamento (lavarsi le mani, non stringersi la mano, tenersi a distanza). Occorre limitare il numero di partecipanti. Il valore di riferimento è di circa 4 m<sup>2</sup> per persona, vale a dire che in una sala riunioni di 4 x 8 m dovrebbero essere presenti non più di 8 persone contemporaneamente.

### Capoverso 2

Questo capoverso contiene un elenco non esaustivo di strutture e manifestazioni accessibili al pubblico che restano tuttora chiuse al pubblico. Tenendo conto delle deroghe di cui ai capoversi 3 e 4, si tratta di strutture e impianti non strettamente necessari per coprire il fabbisogno quotidiano della popolazione, nei quali vi è un forte rischio che le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale non possano essere rispettate. Inoltre tali strutture e impianti provocano una mobilità che, parimenti, deve essere limitata il più possibile.

*Let. c:* devono essere chiusi le discoteche, i locali notturni ed erotici e le offerte di prostituzione. Queste ultime sono vietate anche se propongono unicamente massaggi di natura erotico-sensuale o si svolgono in locali privati (*lett. c*).

*Let. d:* rientrano in questa norma le strutture ricreative e per il tempo libero (p. es. sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri benessere, giardini botanici e zoologici). Sono invece esclusi, ad esempio, i parchi giochi per bambini negli spazi pubblici. Sostanzialmente fanno parte di tali strutture anche i centri sportivi, le palestre, le piscine e le stazioni sciistiche, a condizione che non siano utilizzati per le attività di cui al capoverso 4.

*Let. f:* anche i campeggi rientrano tra le strutture accessibili al pubblico attualmente chiuse. I campeggi sono strutture ricettive per vacanze e viaggi in cui gli impianti sanitari sono di norma in comune e gli assembramenti di persone sono frequenti. Ai fini della riduzione dei rischi d'infezione da COVID-19, la loro chiusura generale è quindi giustificata. Sono tuttavia previste eccezioni specifiche (cpv. 3 lett. j).

### Capoverso 3

Le limitazioni di cui ai capoversi 1 e 2 non valgono per tutte le strutture e manifestazioni. A condizioni severe (cfr. art. 6a), le strutture e manifestazioni elencate nel seguito possono restare aperte.

*Let. a:* l'11 maggio 2020 possono riaprire i battenti non soltanto i negozi di generi alimentari e quelli che vendono beni di prima necessità, bensì tutti gli esercizi commerciali che offrono merci e beni ai clienti. Secondo l'articolo 6a, tutti i negozi e i mercati devono tuttavia dotarsi di un piano di protezione conforme alle prescrizioni dell'UFSP

e metterlo rigorosamente in atto. Questa norma si applica anche ai centri commerciali che riuniscono sotto lo stesso tetto diversi negozi e stand di vendita e talvolta altri esercizi che offrono servizi al pubblico. Può inoltre riprendere lo svolgimento dei regolari mercati di frutta e verdura e di fiori e dei mercatini delle pulci. I mercati saltuari (fiere, food market ecc.), che talvolta hanno carattere di manifestazione e sono molto frequentati, non sono vietati a priori, ma probabilmente spesso non potranno avere luogo per l'impossibilità di attuare le necessarie misure di protezione. Anche per questi mercati, infatti, dev'essere elaborato un piano di protezione che garantisca il rispetto delle regole di igiene e di distanziamento sociale. Per quelli molto frequentati, il numero di visitatori e le misure specifiche che ne conseguono devono essere esplicitamente contemplati nel piano di protezione, che deve prevedere per esempio misure per tenere sotto controllo, regolamentare e incanalare il flusso di visitatori, incluse misure per garantire il rispetto delle regole di igiene e di distanziamento sociale nelle zone d'accesso. Inoltre, le offerte di pasti con posti a sedere devono attenersi alle prescrizioni vigenti per le strutture di ristorazione. Elementi con carattere di svago (p. es. tiro a segno, giostre) non sono ancora ammessi. I servizi cantonali competenti devono verificare i piani di protezione per questi mercati nel quadro del rilascio delle autorizzazioni.

*Let. b:* non rientrano tra le strutture vietate i negozi di cibo da asporto (take-away, inclusi quelli ambulanti), e i servizi di fornitura di pasti e bevande che, tuttavia, non possono offrire posti a sedere o devono chiuderli al pubblico (anche all'aperto); per poterli offrire devono adempiere le prescrizioni previste per i ristoranti (lett. b<sup>bis</sup> e cpv. 3<sup>bis</sup>). Tra i negozi di cibo da asporto rientrano le offerte che prevedono il ritiro di pasti previa ordinazione.

*Let. b<sup>bis</sup>:* l'11 maggio possono riprendere la loro attività le strutture di ristorazione, incluse quelle di ristorazione collettiva (mense aziendali e mense scolastiche), e i bar. La riapertura delle strutture di ristorazione avviene nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e delle raccomandazioni in materia di igiene dell'UFSP. Se queste sono rispettate, la riapertura può estendersi anche ai locali che forniscono bevande e cibo, ma che non sono classificati come «ristoranti» nella pratica commerciale. Poiché il piano di riapertura delle strutture di ristorazione è strettamente orientato al rischio di trasmissione e alle possibilità di prevenire la diffusione del coronavirus, ha senso applicarlo a tutti i tipi di attività del settore gastronomico, comprese le mense aziendali e le strutture di ristorazione per ospiti di alberghi

Le offerte di cibo fanno spesso parte dei servizi di custodia previsti dall'articolo 5. In tali casi, occorre esaminare se l'applicazione del piano di protezione per la ristorazione sia necessaria nel caso specifico per prevenire la diffusione del coronavirus o se questa possa essere contrastata in altro modo, in particolare attraverso i piani di protezione delle scuole. In questo contesto vi è un certo margine di flessibilità.

Anche un bar o un pub possono riaprire se, da un lato, i clienti non sono esposti a un rischio di trasmissione più elevato rispetto a quando frequentano un classico ristorante e, dall'altro, se la diffusione del coronavirus può essere contrastata, ad esempio mediante il tracciamento dei contatti in caso di positività al test di un cliente o di un dipendente. A seconda del piano di protezione e nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, questo può essere il caso sia di un bar che di un pub.

Tutti questi tipi di struttura possono riaprire soltanto se, oltre a osservare le prescrizioni dell'UFSP, attuano il piano di protezione della categoria e rispettano le disposizioni di cui al capoverso 3<sup>bis</sup>.

*Let. c:* sono escluse dal divieto di cui al capoverso 2 gli esercizi o le strutture che offrono servizi quali banche, uffici postali, agenzie di viaggio, ma anche studi fotografici o negozi di oreficeria. Nella stessa categoria rientrano i punti di vendita degli operatori di servizi di telecomunicazione, le officine dei mezzi di trasporto, gli autolavaggi e le strutture servisol come i solarium. Sono escluse dal divieto anche le superfici di vendita (*showroom*) utilizzate per la consulenza alla clientela (p. es. per la vendita di automobili o mobili da giardino), se non sono già state riaperte conformemente alla lettera a.

Restano chiuse, invece, le discoteche, i locali notturni, i locali erotici e simili (cpv. 2 lett. c), le strutture ricreative e per il tempo libero (cpv. 2 lett. d) e i campeggi (cpv. 2 lett. f).

*Let. d:* restano escluse dal divieto di cui al capoverso 2 anche le strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo (p. es. parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio, centri estetici, studi di podologia, studi di pedicure/manicure). Tra questi rientrano, in particolare, anche tutte le forme di terapia alternativa (p. es. massaggi ayurvedici, shiatsu o terapia craniosacrale) che prevedono un contatto corporeo, ma non sono praticate da professionisti della salute ai sensi del diritto federale o cantonale (cfr. lett. i). In considerazione della lettera b, la distinzione, peraltro non sempre facile, fra servizi che presuppongono un contatto corporeo e servizi che invece non lo richiedono necessariamente (p. es. nel settore della moda o della gioielleria) non ha ora più alcuna incidenza sulla liceità dell'apertura.

*Let. e:* l'11 maggio possono riaprire i battenti anche i musei, le biblioteche e gli archivi, ad eccezione delle sale di lettura, poiché in questi spazi possono formarsi assembramenti indesiderati di persone. Con le biblioteche possono riaprire anche le ludoteche.

In base all'articolo 10 della legge sulla promozione della cultura (RS 442.1), i musei sono istituzioni che si dedicano allo studio, alla mediazione, alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale e dispongono di norma di «collezioni di beni culturali» aperte al pubblico. In questo senso, le strutture museali vanno distinte dai semplici «percorsi di scoperta» o dai siti storici. Secondo il concetto definito sopra, sono musei il Castello di Prangins, il Museo all'aperto del Ballenberg, la città romana di Augusta raurica, il parco e museo archeologico Latenium, il Museo svizzero dei trasporti e molte altre istituzioni. Alcune di queste, oltre al museo, offrono anche «percorsi di scoperta» (nella natura), ma la parte principale della loro attività deve essere rappresentata dalla struttura museale, cioè dalla raccolta di beni culturali. Non rientrano invece nel concetto di museo grotte, caverne, cascate ecc.

*Let. f-h:* devono proseguire la loro attività anche le infrastrutture per il pubblico e le altre strutture dei trasporti pubblici (*lett. f*), tra cui anche quelle delle compagnie di navigazione, le funivie e le funicolari con funzione di collegamento e gli autonoleggi. Resta aperta anche la pubblica amministrazione (p. es. amministrazione comunale, stazioni di polizia, notariati di Stato; *lett. g*). Oltre agli stabilimenti di privazione della libertà (carceri e istituti di pena), sono soggetti a questa disposizione anche le strutture sociali (*lett. h*), in quanto strutture accessibili al pubblico che prestano, ad esempio, consulenza e adempiono compiti di assistenza sociale. Si tratta per esempio di consultori per vittime, alloggi protetti, servizi che offrono consulenza e test in materia di salute sessuale, consultori di gravidanza riconosciuti dai Cantoni, offerte per persone disabili, centri di consulenza per senzatetto o persone con problemi di dipendenza, nonché strutture per invalidi (p. es. case, centri diurni e laboratori).

*Let. i:* devono proseguire la loro attività in particolare le strutture sanitarie come ospedali, cliniche e studi medici e dentistici. Tra gli studi medici rientrano anche quelli veterinari. Ciò vale anche per le strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale o cantonale. Sono considerati anche i servizi Spitex. Quelli che sono in possesso di un'autorizzazione d'esercizio cantonale possono tenere aperte le loro filiali accessibili al pubblico, mentre quelli che non ne sono in possesso possono continuare a fornire i loro servizi (concordati telefonicamente o in altro modo), ma devono chiudere gli sportelli, i locali di ricevimento o le filiali accessibili al pubblico di cui eventualmente dispongono. Per professionisti della salute si intendono, oltre alle professioni mediche citate, anche i chiropratici disciplinati dalla legge sulle professioni mediche (RS 811.11) e i loro studi (per i farmacisti cfr. lett. c), nonché gli psicoterapeuti e gli psicologi disciplinati dalla legge sulle professioni psicologiche (RS 935.81). Inoltre si intendono per professionisti della salute le persone che esercitano le seguenti professioni disciplinate dalla legge sulle professioni sanitarie (RS 811.21): infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, levatrici e ostetriche, dietisti, optometristi e osteopati. Secondo il diritto cantonale (diverso da un Cantone all'altro) sono considerati professionisti della salute anche gli agopuntori, gli ottici, gli igienisti dentali, i naturopati, gli omeopati, i podologi, i terapeuti della medicina tradizionale cinese, i logopedisti e i massaggiatori medicali APF. Le aziende fornitrici delle strutture sanitarie (p. es. lavanderie, aziende di informatica o imprese di pulizie) non sono strutture accessibili al pubblico e quindi sono escluse dal divieto e possono continuare a fornire i loro servizi.

*Let. j:* gli alberghi e le altre strutture alberghiere (p. es. ostelli della gioventù, strutture di bed & breakfast) possono proseguire la loro attività. A condizione che rispettino le prescrizioni d'igiene e di distanziamento sociale, gli alberghi possono tenere aperti i loro esercizi (bar, SPA, wellness, noleggio di biciclette), ma solo per i propri ospiti. Se offrono anche locali per seminari, gli alberghi sono considerati fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 lettera c e devono quindi attenersi a un apposito piano di protezione (ragionevolmente integrato nel piano di protezione dell'albergo). A seconda del locatario e della «manifestazione» prevista, può trattarsi di una lezione presenziale ai sensi dell'articolo 5a capoverso 1 o di un corso di formazione o formazione continua. Nel primo caso, il numero complessivo dei partecipanti (incluso l'insegnante) è di cinque persone al massimo, nel secondo non è limitato o è definito in funzione della superficie del locale, dal momento che le regole di distanziamento sociale vanno comunque rispettate.

Possono restare aperte anche le strutture che offrono aree di sosta per camper e roulotte in locazione di lunga durata (stagionale o annuale) o gestiscono aree di sosta per nomadi. I gestori di queste strutture sono tenuti ad adottare i provvedimenti specifici necessari a garantire il rispetto delle regole d'igiene e di distanziamento sociale nei locali utilizzati in comune (p. es. impianti sanitari condivisi per piano).

*Let. k<sup>4</sup>:* oltre ai funerali già consentiti (incl. quelli al di fuori di funzioni religiose), dal 28 maggio 2020 sono nuovamente consentite tutte le forme di funzioni religiose, inclusi i battesimi e i matrimoni, purché dispongano di un piano di protezione secondo l'articolo 6a e lo attuino. Al momento, tuttavia, il piano di protezione dell'UFSP prevede per quanto possibile il rinvio di matrimoni e battesimi. Il termine «funzioni e altre manifestazioni religiose» non comprende soltanto le cerimonie cristiane, ma anche

---

<sup>4</sup> Entra in vigore il 28 maggio 2020 (RU 2020 1751).



quelle di altre religioni. Attualmente occorre soprattutto rendere nuovamente possibile l'esercizio comunitario del culto. Inoltre devono essere rispettate le prescrizioni di cui al capoverso 3<sup>ter</sup>.

*Let. 1<sup>5</sup>*: dal 1° giugno 2020 è nuovamente consentita la raccolta di firme nello spazio pubblico. Anche per la raccolta di firme gli organizzatori devono elaborare un piano di protezione (cfr. la frase introduttiva del cpv. 3).

### *Capoverso 3<sup>bis</sup>*

Oltre al piano di protezione ai sensi dell'articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3 lettera b<sup>bis</sup> (ovvero tutti i tipi di attività) si applica quanto segue:

- La dimensione dei gruppi di clienti deve essere al massimo di quattro persone per tavolo. Limitando il numero di persone si riduce il rischio di contagio. Il termine «gruppo» implica che le persone si conoscano, il che è particolarmente importante per il tracciamento dei contatti. Per i bambini non vi è un limite di età definito. Le famiglie che vivono nella stessa economia domestica e si incontrano comunque ogni giorno dovrebbero potersi sedere allo stesso tavolo. Pertanto, anche le cosiddette famiglie allargate possono beneficiare di questa facilitazione. La parentela biologica non è rilevante in questo contesto. Per le stesse ragioni, è giustificata una deroga alla dimensione massima del gruppo di quattro persone nelle mense delle scuole dell'obbligo. I bambini sono insieme anche in classe ed è facile ricostruire chi ha avuto contatti con chi (cpv. 3bis lett. a).
- La consumazione deve avvenire esclusivamente stando seduti. Questo per garantire che non vi siano promiscuità tra i clienti che non possono più essere tracciati. Ciò vale per tutte le categorie di strutture (*lett. b*).
- La limitazione secondo cui nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e nelle mense delle scuole dell'obbligo esclusivamente gli allievi e gli insegnanti è legata al fatto che in questi casi è possibile un tracciamento dei contatti perché le persone si conoscono. Se si aggiungono persone esterne, ciò non è più garantito (*lett. c*). Tuttavia, una mensa aziendale ha in qualsiasi momento la possibilità di fornire i suoi servizi come un ristorante. In questo caso deve soddisfare tutti i requisiti applicabili alle strutture di ristorazione.
- Per tutti i tipi di attività vale quanto segue: le strutture di ristorazione (inclusi i bar) devono rimanere chiuse tra le 24.00 e le 06.00. Il rischio che vi sia una promiscuità tra gruppi di clienti e che si presti meno attenzione al mantenimento del distanziamento sociale aumenta con orari di apertura più lunghi. Da un lato, perché nell'ambito di un'«uscita», si frequentano in una sola serata solitamente diverse strutture di ristorazione e possono formarsi nuovi gruppi di clienti, dall'altro, perché aumenta la possibilità di un eccessivo consumo di alcolici e quindi il rischio che le persone non rispettino più le prescrizioni delle autorità (*lett. d*).
- Per evitare la promiscuità tra clienti nei bar, queste strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande; altre offerte come concerti o giochi (biliardo, freccette, ecc.) sono vietate (*lett. e*).

---

<sup>5</sup> Entra in vigore il 1° giugno 2020 (RU 2020 1827).

### *Capoverso 3<sup>ter</sup>*

Per interrompere efficacemente le catene di trasmissione, nel quadro dei provvedimenti di contenimento cantonali è necessario un tracciamento senza soluzione di continuità dei contatti stretti. Sono considerati stretti i contatti in cui due o più persone sono state per più di 15 minuti a una distanza inferiore ai 2 metri le une dalle altre senza misure di protezione quali una mascherina facciale o una lastra di plexiglas. Pertanto, in analogia ai trasporti pubblici o al commercio al dettaglio, nelle funzioni religiose non è strettamente necessario tenere un elenco dei presenti finché è possibile rispettare le regole di distanziamento sociale e di igiene.

Gli elenchi dei presenti comportano un fondamentale conflitto di obiettivi, dato che sono necessari soprattutto quando non è possibile rispettare le regole di distanziamento sociale. Tenere un elenco dei presenti «consente» quindi proprio quei contatti ravvicinati che si dovrebbe continuare a ridurre al minimo.

Per consentire un tracciamento dei contatti efficiente da parte dei servizi medici cantonali, tuttavia, vanno previsti elenchi dei presenti nei piani di protezione per le manifestazioni nelle quali non è possibile garantire con certezza il rispetto delle regole di igiene e di distanziamento sociale.

Nello specifico sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- per le funzioni religiose e i funerali deve essere designata una persona responsabile (organizzatore);
- se per le funzioni religiose e i funerali non vi è una garanzia sufficiente che possano essere rispettate le regole del distanziamento sociale, oltre al piano di protezione secondo l'articolo 6a si applica quanto segue:
  - l'organizzatore deve iscrivere in un elenco dei presenti il nome, il cognome e il numero di telefono di tutti i partecipanti dopo averli debitamente informati;
  - deve inoltrare su richiesta al servizio cantonale competente l'elenco dei presenti ai fini dell'identificazione e informazione delle persone sospette contagiate (art. 33 LEp);
  - non può utilizzare i dati dell'elenco dei presenti per nessun altro motivo e deve distruggerli al più tardi dopo 14 giorni. Si applica la legge sulla protezione dei dati.

### *Capoversi 4 e 5*

Le attività sportive individuali erano già consentite, purché fossero rispettate le limitazioni concernenti, ad esempio, le manifestazioni, la chiusura delle strutture e gli assembramenti di persone nello spazio pubblico. Il nuovo capoverso 4 vigente dall'11 maggio permette ora altre attività sportive. Ciò comporta da un lato una deroga ai capoversi 1 e 2 per quanto riguarda il divieto di manifestazioni, dato che sono consentite in misura limitata per esempio le attività delle associazioni sportive.

Dall'altro possono essere utilizzati per le attività sportive, e quindi aperti alle persone che le praticano e agli allenatori eventualmente necessari, anche gli impianti e le strutture in linea di principio chiusi al grande pubblico. Infine è abrogato anche il divieto di assembramento di più di cinque persone, limitatamente alle attività sportive di squadre più numerose ammesse nello spazio pubblico (cfr. lett. c).

Fondamentali per la ripresa anche delle attività sportive organizzate sono l'elaborazione e l'attuazione di idonei piani di protezione, sia da parte delle società e delle associazioni sportive per le attività che svolgono sia da parte dei gestori di impianti sportivi che mettono a disposizione le loro strutture per le attività di allenamento (cfr. cpv. 5). A titolo di esempio possono essere citati le strutture o gli impianti sportivi seguenti: i campi da tennis o da golf, le palestre, le piscine coperte o scoperte, i centri fitness, gli studi di yoga, i velodromi, le stazioni sciistiche e i parchi per biciclette. I piani di protezione devono fare in modo che complessivamente siano attuate nel miglior modo possibile le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale, anche nelle attività sportive professionali e agonistiche per le quali il contatto fisico è ammesso in singoli casi perché inevitabile.

Sia le attività sportive agonistiche sia quelle di massa devono svolgersi a esclusione del pubblico, ossia in particolare senza la presenza di spettatori nell'impianto sportivo.

*Cpv. 4 lett. a:* le attività sportive di massa (o al di fuori degli sport agonistici menzionati alle lett. c e d) devono nuovamente potersi svolgere negli impianti sportivi necessari allo scopo, ma limitatamente a quelle praticabili evitando qualsiasi contatto fisico. In linea di principio è di nuovo possibile praticare qualsiasi disciplina sportiva, nei limiti delle prescrizioni restrittive dell'ordinanza. Rientra in questa disposizione anche il «personal training». Non sono ammessi gli allenamenti per i balli di coppia, le arti marziali o altre discipline sportive che comportano un contatto fisico diretto. Vigete inoltre una limitazione che prevede piccoli gruppi di cinque persone al massimo. La suddivisione di gruppi più grandi in gruppi di cinque (p. es. nelle società sportive) è consentita se questi ultimi non si mischiano tra loro e si allenano ognuno per conto proprio e nettamente separati gli uni dagli altri, una soluzione che almeno per i bambini e gli adolescenti è fattibile soltanto con la presenza di un allenatore per ogni gruppo. È auspicabile che, per quanto possibile, questi gruppi siano composti sempre dalle stesse persone, in modo da poter limitare un'eventuale ulteriore diffusione delle infezioni.

In queste attività sportive di massa ha un'importanza fondamentale sia il piano di protezione della singola società sportiva sia quello del gestore del rispettivo impianto sportivo (cfr. cpv. 5 lett. a). In particolare, in questi piani occorre tenere conto dello scaglionamento tra i singoli piccoli gruppi per l'uso dell'impianto, delle modalità di accesso e di uscita dall'impianto e della pulizia di quest'ultimo tra un gruppo e l'altro. Il gestore dell'impianto dovrà anche fornire il necessario personale addetto al controllo e alla sorveglianza, che è responsabile dell'attuazione del piano di protezione. Le palestre sono libere di scegliere se utilizzare personale costantemente presente sul posto oppure garantire il rispetto delle prescrizioni per mezzo di una videosorveglianza (in tempo reale), come avviene spesso per le palestre aperte 24 ore al giorno. Se il rispetto del piano di protezione è garantito mediante sorveglianza a distanza o videosorveglianza, deve essere garantito anche l'intervento di un dipendente sul posto entro breve tempo in caso di mancato rispetto delle prescrizioni.

Mentre ad esempio le attività sportive «non organizzate» svolte esclusivamente tra amici non lo richiedono, un piano di protezione è necessario per le attività di società sportive, gruppi di allenamento, ma anche di coloro che offrono lezioni individuali (cpv. 5 lett. b) e di altre organizzazioni. In linea di principio queste attività sono consentite soltanto su istruzione e sotto controllo. Di conseguenza, ci deve normalmente essere una persona ogni quattro partecipanti che dirige l'attività ed è responsabile

dell'attuazione delle regole del rispettivo piano di protezione, in particolare del rispetto delle regole di igiene e di distanziamento sociale. Gli aiuti da parte dell'allenatore che normalmente comportano un contatto fisico o una grande vicinanza fisica sono vietati.

*Cpv. 4 lett. b e c:* per gli atleti di punta, i giovani talenti agonistici e i giocatori delle leghe prevalentemente professionistiche è consentito un allenamento ordinario di squadra. L'appartenenza a un quadro nazionale è stabilita dalla rispettiva associazione sportiva affiliata a Swiss Olympic. Se in un'associazione sportiva i quadri non sono definiti esaustivamente, si intendono per atleti di punta le persone selezionate regolarmente dalla rispettiva associazione nazionale per la partecipazione a competizioni internazionali nella loro disciplina sportiva e categoria.

Nelle discipline sportive che comportano una vicinanza fisica tra chi le pratica è quindi possibile riprendere il relativo allenamento specifico, ma con la stessa composizione stabile della squadra agonistica, senza commistione tra gli atleti. Per squadra agonistica stabile si intende quella composta dalle persone che devono agire insieme per praticare lo sport come squadra. A eccezione degli sport di squadra classici, dovrebbe quindi trattarsi di unità piuttosto piccole, per esempio l'equipaggio di un'imbarcazione da canottaggio o di un bob. Nelle discipline sportive individuali, quali la ginnastica artistica, il ciclismo, lo sci o l'atletica leggera, i gruppi di allenamento devono essere limitati a un massimo di cinque persone. Inoltre occorre fare in modo di ridurre il più possibile il rischio di trasmissione durante questi allenamenti per mezzo di piani di protezione armonizzati.

#### Contenuto dell'articolo 6a:

L'articolo 6 capoverso 3 stabilisce che un piano di protezione è necessario non soltanto per le strutture che possono riaprire il 27 aprile 2020, ma per tutte le deroghe ai divieti elencati all'articolo 6 capoversi 1 e 2. Le strutture che potevano esercitare la loro attività già prima del 27 aprile devono verificare se tutte le misure finora adottate adempiono i requisiti previsti dai piani di protezione e, se necessario, procedere agli adeguamenti necessari. Per questi casi è previsto in parte un periodo di transizione di cui deve essere tenuto conto nell'esecuzione cantonale. La presente disposizione disciplina l'interazione tra imprese, associazioni di categoria e autorità nell'elaborazione e attuazione dei piani di protezione. Dall'11 maggio vi rientra anche l'interazione con le associazioni sportive e i gestori di impianti sportivi (cfr. art. 6 cpv. 5)

Conformemente al *capoverso 1* l'obbligo di elaborare un piano di protezione incombe ai singoli gestori di strutture e organizzatori di attività e manifestazioni. In assenza di un piano attuabile, la struttura non può essere aperta al pubblico e la manifestazione o l'attività non può essere svolta. I piani di protezione devono contemplare tutte le persone presenti nei locali di vendita e di fornitura di servizi e nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni. Da un lato ci si riferisce ai clienti, ai visitatori e ai partecipanti (*lett. a*) e dall'altro a tutte le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione (*lett. b*), indipendentemente dalla loro situazione contrattuale (datori di lavoro, salariati, indipendenti e altro personale). I piani di protezione devono illustrare dettagliatamente quali delle possibili misure di protezione vengono attuate in loco. In particolare devono illustrare come sono allestite le zone di accoglienza dei clienti o d'ingresso al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale e descrivere la limitazione del numero dei posti per la fornitura di servizi e delle persone presenti nei locali, la messa a disposizione di disinfettante, l'eventuale impiego di materiale di protezione (p. es. mascherine e guanti), nonché la frequenza

della pulizia e della disinfezione dei locali, degli arredamenti e degli oggetti. Queste misure di protezione dipendono dall'attività o manifestazione concreta e dai locali e impianti disponibili.

Per quanto riguarda i piani di protezione per gli istituti di privazione della libertà (carceri, istituti di pena), si raccomanda di elaborarli in base alle pertinenti raccomandazioni delle organizzazioni internazionali, in particolare dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Consiglio d'Europa.

Conformemente al *capoverso 2* l'UFSP definisce in collaborazione con la SECO le prescrizioni legali in materia di salute e lavoro per i piani di protezione. Queste prescrizioni possono essere consultate sui siti Internet dell'UFSP e della SECO. Si tratta di prescrizioni molto generali riferite ad ambiti e attività specifici, che nei singoli piani vanno poi adeguate e precisate in funzione della situazione concreta in loco.

Al fine di sostenere le singole imprese e società e i singoli gestori di impianti, le associazioni di categoria, professionali e sportive devono per quanto possibile elaborare piani di protezione generali per il rispettivo settore o ambito (*cpv. 3*). Questi piani generali devono concretizzare le prescrizioni dell'UFSP e della SECO o dell'UFSPPO tenendo conto delle specificità dei settori in questione e mostrare il più chiaramente possibile alle imprese come si possano adempiere le prescrizioni. È importante che (se ci sono) le parti sociali vengano coinvolte nella fase di elaborazione, affinché già le prescrizioni di massima godano di un ampio sostegno; se necessario, l'UFSP e la SECO forniscono un sostegno mirato ai settori.

Il *capoverso 4* stabilisce che i gestori e gli organizzatori devono basarsi sui piani generali del loro settore o della loro associazione, se disponibili, per elaborare i propri piani di protezione. In caso contrario devono attuare direttamente le prescrizioni dell'UFSP e della SECO.

Conformemente al *capoverso 5*, le autorità cantonali competenti (p. es ufficio dell'ispettorato del lavoro, polizia del commercio, ufficio del medico cantonale) devono verificare l'esistenza, l'adeguatezza e il rispetto dei piani di protezione delle singole imprese. Se i piani di protezione sono insufficienti o non vengono rispettati, devono chiudere la struttura o vietare la manifestazione. Non è richiesto che il piano di protezione sia previamente sottoposto a un'autorità cantonale o all'UFSP.

### Contenuto dell'articolo 6b:

#### *Capoverso 1*

Le assemblee generali delle società rientrano nelle manifestazioni vietate secondo l'articolo 6 *capoverso 1*. Se svolta in forma presenziale, l'assemblea generale richiede un'autorizzazione derogatoria secondo l'articolo 7. In virtù della presente disposizione, le assemblee possono svolgersi anche in altre forme, per esempio gli organizzatori di assemblee societarie prescritte dalla legge o dallo statuto (di norma gli organi competenti di una persona giuridica) possono adottare provvedimenti affinché i partecipanti possano esercitare i loro diritti rispettando le prescrizioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. A tal fine possono ordinare, contro le disposizioni di legge in materia, che i diritti siano esercitati soltanto per scritto o in forma elettronica o mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

## Capoverso 2

In questo caso l'organizzatore di assemblee di società deve informare i partecipanti per scritto dei provvedimenti di cui al capoverso 1 al più tardi quattro giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, affinché siano informati delle formalità e possano adottare corrispondenti preparativi per l'esercizio dei loro diritti. Anziché per scritto, i partecipanti possono essere informati dei provvedimenti anche tramite una pubblicazione elettronica (p. es. sulla pagina iniziale del sito Internet dell'azienda), purché anche questa informazione avvenga almeno quattro giorni prima dell'assemblea.

Ulteriori indicazioni sull'applicazione dell'articolo 6a sono contenute nel documento «[FAQ Coronavirus e assemblee generali](#)», disponibile anche in [tedesco](#) e [francese](#) sul sito dell'Ufficio federale di giustizia.

### Contenuto dell'articolo 7:

L'obbligo di proporzionalità impone di consentire alle autorità di esecuzione di esaminare i singoli casi per determinate situazioni. Questo perché altrimenti vi sarebbe il pericolo di vietare completamente in particolare anche lo svolgimento di quelle manifestazioni tutelate dai diritti fondamentali (cfr. art. 22 Cost.) per le quali una diffusione del coronavirus sarebbe esclusa o improbabile. I divieti generali sono quindi completati con una possibilità di deroga.

Pertanto l'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 5, 5a e 6 se lo impongono interessi pubblici preponderanti, ad esempio per strutture di formazione in settori nei quali la disponibilità di corrispondenti specialisti è indispensabile oppure se sono necessarie, in singoli casi, per l'attuazione del mandato di formazione.

Infine i problemi di approvvigionamento di beni e servizi elementari potrebbero rendere necessaria un'esclusione dal divieto di determinate strutture o servizi chiaramente descritti.

Inoltre le istituzioni di formazione, gli organizzatori o i gestori devono presentare un piano di protezione che comprenda i seguenti provvedimenti di prevenzione e indichi come sia possibile ridurre al minimo la probabilità di trasmissione:

- invitare le persone malate o che si sentono malate a non partecipare alla manifestazione o a non recarsi nella struttura o ad abbandonarla (*n. 1*);
- protezione delle persone particolarmente a rischio (*n. 2*): sono considerate tali le persone a partire dai 65 anni e quelle affette dalle malattie di cui all'articolo 10b capoverso 2;
- alla manifestazione o nella struttura occorre informare attivamente i partecipanti o i presenti sui provvedimenti di protezione generali, come l'igiene delle mani, la distanza da tenere dalle altre persone o l'igiene in caso di tosse e raffreddore (p. es. appendere in un luogo ben visibile il flyer ufficiale dell'UFSP; *n. 3*);
- spazi (*n. 4*): più piccola è la manifestazione o la struttura, minore sarà il numero di persone esposte al rischio di contagio e quindi più ridotto sarà il rischio di una trasmissione del virus (densità minore). Più spazio significa meno rischio. Per quanto possibile occorre utilizzare locali più grandi per mettere a disposizione più spazio dei presenti. Anche l'allestimento di percorsi adeguati per i flussi di persone può limitare il rischio di trasmissione. Inoltre occorre tenere conto, per esempio, di un eventuale svolgimento della manifestazione al chiuso o all'aperto.

Infine occorre tenere conto delle attività dei presenti (numero di contatti stretti, rispetto della distanza prescritta in un'attività concreta).

#### Contenuto dell'articolo 7a:

Poiché stanno aumentando notevolmente di giorno in giorno in particolare le ordinazioni online per la consegna a domicilio di generi alimentari di base, i giorni di consegna ordinari durante la settimana non sono più sufficienti per l'effettuazione di tutte le consegne desiderate. Il *capoverso 1* prevede quindi che le derrate alimentari e gli oggetti d'uso quotidiano ordinati online possano essere consegnati sette giorni alla settimana in tutta la Svizzera.

I fornitori di servizi postali si adoperano quindi per consegnare nelle città anche le merci ordinate di domenica. Per poter effettuare consegne di domenica, secondo il diritto vigente occorre ottenere dalle autorità cantonali una corrispondente autorizzazione al lavoro domenicale per ogni città da servire. Inoltre, poiché queste offerte non fanno parte del servizio universale previsto dalla legge, non beneficiano delle deroghe al divieto di circolazione. Per ridurre il rischio di multe, le relative città dovrebbero essere raggiunte dalla Posta. Pertanto secondo il *capoverso 2* i fornitori di servizi postali sono esonerati dall'ottenimento di un'autorizzazione derogatoria della SECO per il lavoro e i trasporti domenicali.

Il *capoverso 3* esonera i fornitori di servizi postali dal rispetto dei divieti di circolazione e delle altre limitazioni alla circolazione, in particolare nei centri urbani e nelle zone pedonali, se trasportano derrate alimentari e oggetti d'uso quotidiano ordinati online. In questo modo è garantita una consegna rapida delle merci, dato che perlopiù i veicoli possono raggiungere direttamente l'indirizzo di consegna e i pacchi non devono essere consegnati a piedi.

#### Contenuto dell'articolo 7b:

Nella situazione attuale è prevedibile che la Posta sarà meno spesso in grado di garantire sempre e ovunque le prestazioni del servizio universale al livello richiesto dalla legge. Secondo l'articolo 7b, se la Posta si trova costretta a fornire un servizio inferiore al mandato legale di servizio universale, per farlo necessita dell'autorizzazione della Confederazione o del DATEC. Con questo provvedimento si intende anche garantire che le limitazioni del servizio universale ottengano la necessaria accettazione da parte della popolazione. Il traffico delle merci e dei pagamenti va nel limite del possibile mantenuto.

#### Contenuto dell'articolo 7c<sup>6</sup>:

Dal 30 maggio 2020, il divieto di assembramento di più di 5 persone viene adeguato come segue:

Secondo il *capoverso 1*, sono ora vietati gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi. È esplicitamente precisato che sono esclusi dal divieto gli assembramenti di bambini nelle

---

<sup>6</sup> Il presente rapporto esplicativo si riferisce alla versione dell'articolo 7c in vigore dal 20 maggio 2020 (RU 2020 1815).

aree per la ricreazione. Per la distinzione tra assembramento e manifestazione, si rimanda al commento all'articolo 6.

Negli assembramenti fino a 30 persone queste sono tenute a rispettare le raccomandazioni dell'UFSP sull'igiene e sul distanziamento sociale (cpv. 2). Tuttavia le raccomandazioni sul distanziamento sociale non si applicano alle persone per le quali il loro rispetto sarebbe inopportuno, segnatamente ai bambini delle scuole, ai genitori e ai loro figli o alle persone che vivono comprovatamente nella stessa economia domestica.

La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati dai Cantoni controllano il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 7c. La violazione del limite di 30 persone (superamento delle dimensioni del gruppo) è l'unica infrazione che può ancora essere punita con una multa disciplinare (cfr. art. 10f cpv. 2 lett. a e 3 lett. a). Come per la popolazione generale in tutte le situazioni di vita, le prescrizioni sulla distanza continuano a valere come raccomandazione e devono essere rispettate. I Cantoni possono però limitare l'uso di singole strutture pubbliche, per esempio chiudendo singoli parchi.

#### Contenuto dell'articolo 7d:

Secondo il *capoverso 1* i datori di lavoro dell'edilizia e dei suoi rami accessori e dell'industria sono espressamente obbligati a rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende e adeguare di conseguenza l'organizzazione dei cantieri e delle aziende. Anche l'utilizzazione dei locali per la pausa e delle mense va regolamentata in modo da consentire il rispetto delle regole di distanziamento sociale, per esempio limitando il numero delle persone contemporaneamente in pausa o scaglionando le pause. Le disposizioni summenzionate possono comportare un rallentamento e una maggiore onerosità dei lavori, che vanno sopportati in considerazione della necessità di evitare il rischio di trasmissione. Scopo di questo provvedimento, oltre alla protezione dei lavoratori e al contenimento della diffusione del coronavirus, è di evitare la chiusura dei cantieri in Svizzera o nei singoli Cantoni. Per rami accessori dell'edilizia si intendono settori come la falegnameria, la tinteggiatura, la carpenteria metallica, l'impiantistica idraulica, elettrica e la domotica, la realizzazione di involucri edilizi, la costruzione di ponteggi, nonché le industrie fornitrici di marmi e graniti, prefabbricati in calcestruzzo, mattoni, cemento e i lavori di finitura edile nella Svizzera francese (*second-œuvre*).

Secondo il *capoverso 2*, gli organi cantonali competenti per l'esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni sono tenuti a controllare regolarmente il rispetto delle disposizioni di cui al *capoverso 1* nei cantieri e nelle aziende.

Se da un controllo dovesse risultare che singole aziende o singoli cantieri non si attengono alle disposizioni, secondo il *capoverso 2* questi possono essere chiusi. Ciò non costituisce tuttavia alcuna base per una chiusura generale e indipendente dalla valutazione del singolo caso di cantieri e aziende (cfr. in proposito anche l'art. 7e).

#### Contenuto dell'articolo 7e:

L'articolo 7e tiene conto della situazione dei Cantoni particolarmente colpiti che hanno lavoratori frontalieri. Se a causa della situazione epidemiologica in un Cantone



sussiste un pericolo particolare per la salute della popolazione, secondo il *capoverso 1* il Consiglio federale può, su domanda motivata, autorizzare questo Cantone a ordinare per un periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell'economia.

Con l'autorizzazione del Consiglio federale, i Cantoni possono così applicare norme diverse da quelle della Confederazione, come ha fatto il Cantone Ticino il 20 marzo 2020. A livello federale l'articolo 7d prevede soltanto di chiudere singoli cantieri e singole aziende industriali che non sono in grado di rispettare le norme di igiene. Con l'articolo 7e si può autorizzare uno stop tecnico dell'industria, del commercio e dei cantieri finché non potranno essere introdotti o applicati i necessari provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d.

La domanda di un Cantone può essere approvata integralmente o parzialmente dal Consiglio federale se sono adempite le condizioni di cui al *capoverso 2*:

1. il Cantone non dispone di sufficienti capacità nell'assistenza sanitaria nemmeno dopo aver fatto ricorso al sostegno di altri Cantoni;
2. è altamente probabile che i settori interessati non siano in grado di attuare i provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d capoverso 1;
3. le parti sociali approvano i provvedimenti previsti nel capoverso 1 dopo essere state sentite. Vanno sentite anche le parti sociali che non hanno sezioni cantonali;
4. l'approvvigionamento della popolazione con beni d'uso quotidiano e servizi essenziali (p. es. il traffico dei pagamenti) e l'approvvigionamento delle strutture sanitarie e delle loro aziende fornitrici sono garantiti;
5. il funzionamento dei settori economici interessati è compromesso per la stretta interdipendenza del mercato del lavoro del Cantone con l'estero e per la chiusura di interi settori economici nel Paese confinante. Se i settori interessati impiegano un elevato numero di frontalieri, il loro funzionamento è compromesso poiché a causa dell'epidemia una parte considerevole di questi frontalieri non lavora. Per esempio, il mercato del lavoro e l'attività economica del Cantone Ticino dipendono strettamente dalla Lombardia. Ciò riguarda sia il numero superiore alla media di frontalieri lombardi che lavorano in Ticino, sia la stretta collaborazione economica della Lombardia con questo Cantone. Un settore è da ritenersi compromesso se almeno il 30 per cento dei suoi salariati è costituito da frontalieri.

Se i provvedimenti adottati da un Cantone vanno oltre quanto autorizzato dal Consiglio federale, per questo Cantone decade il diritto all'indennità per lavoro ridotto della Confederazione (*cpv. 3*).

Secondo il *capoverso 4*, il Consiglio federale può prevedere deroghe alla limitazione o alla cessazione delle attività per singole aziende di rilevanza per l'approvvigionamento in beni dell'economia.

Le aziende che rendono verosimile all'Ispettorato cantonale del lavoro l'attuazione dei provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d capoverso 1 possono continuare a esercitare la loro attività (*cpv. 5*).

L'articolo 7e capoversi 1–3 entra in vigore retroattivamente il 21 marzo 2020 alle ore 00.00.

#### Contenuto dell'articolo 8:

Questo articolo fornisce ai servizi cantonali, per principio responsabili dell'esecuzione (cfr. art. 1b), le competenze necessarie per poter controllare il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5–7.

### **2.4 Assistenza sanitaria (capitolo 4)**

#### Contenuto dell'articolo 10:

Nell'ordinanza deve essere introdotto anche un obbligo di notifica nel settore dell'assistenza sanitaria. I Cantoni devono essere segnatamente tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato il numero totale e l'occupazione dei posti letto, in particolare dei posti letto ospedalieri destinati alla COVID-19, nonché dei posti letto ospedalieri di cure intense. Va notificato anche il numero dei degenti malati di COVID-19. Con questa disposizione si intende unificare e precisare il flusso di informazioni dai Cantoni alla Confederazione. Queste informazioni sono di importanza centrale per la valutazione della situazione, nonché per l'attuazione dei provvedimenti.

#### Contenuto dell'articolo 10a:

Il numero atteso di pazienti che necessitano di assistenza medica in seguito a un'infezione da COVID-19 può superare le capacità e le risorse degli ospedali e delle cliniche pubblici o ai quali è stato conferito un mandato di prestazioni pubblico. Finora il presente articolo prevedeva tre provvedimenti:

1. possibilità, da parte dei Cantoni, di obbligare gli ospedali e le cliniche private a mettere a disposizione le loro capacità per accogliere pazienti (ex cpv. 1);
2. limitazione agli interventi urgenti per le strutture sanitarie (ex cpv. 2 e 3);
3. sospensione di alcune disposizioni della legge sul lavoro (cpv. 5).

La modifica del 22 aprile 2020 (che entra in vigore il 27 aprile 2020) mantiene il primo provvedimento modificandolo leggermente (cfr. cpv. 3 lett. a), trasferisce ai Cantoni la competenza decisionale per l'attuazione del secondo provvedimento (cpv. 3 lett. b) e mantiene invariata il terzo provvedimento.

Il *capoverso 2* stabilisce esplicitamente la responsabilità dei Cantoni in materia di assistenza sanitaria: i Cantoni devono garantire che gli ospedali e le cliniche dispongano di sufficienti capacità non soltanto per trattare i pazienti COVID-19, ma anche per effettuare altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico. Per capacità si intendono principalmente la disponibilità di posti letto e personale specializzato, ma anche tutti gli altri aspetti rilevanti per garantire un'adeguata assistenza ai pazienti. Nel contesto della pandemia da COVID-19, la disposizione riguarda in primo luogo i reparti di cure intense e di medicina interna generale, ma interessa anche altri reparti (p. es. chirurgia).

Secondo il *capoverso 3 lettera a*, per adempiere tale obbligo i Cantoni possono obbligare gli ospedali e le cliniche pubblici e privati a mettere a disposizione le loro capacità. Non si tratta soltanto di accogliere i pazienti nelle singole strutture, ma anche di trasferire temporaneamente personale specializzato nei reparti che ne hanno maggiormente bisogno. Secondo la *lettera b*, i Cantoni possono anche, se necessario, ordinare agli ospedali e alle cliniche di limitare o sospendere del tutto gli esami e i trattamenti non urgenti dal punto di vista medico. Se necessario, questo provvedimento

può essere esteso anche al settore non stazionario. Per l'interpretazione dell'espressione «esami e trattamenti non urgenti dal punto di vista medico» si rinvia alla formulazione che figura nell'ordinanza vigente: sono considerati non urgenti gli interventi che possono essere eseguiti in un momento successivo senza che questo comporti svantaggi per la persona interessata che vanno oltre lievi disturbi e inconvenienti fisici e psichici. Sono altresì considerati non urgenti gli interventi che servono prevalentemente o esclusivamente a scopi estetici, ad aumentare le prestazioni o al benessere psicofisico.

Considerata la situazione difficile sul fronte dell'approvvigionamento, gli ospedali e le cliniche sono tenuti, in virtù del *capoverso* 4, a disporre di una quantità sufficiente di medicinali importanti (p. es. sedativi e miorilassanti) necessari per l'assistenza sanitaria dei pazienti affetti da COVID-19 e per altri trattamenti urgenti dal punto di vista medico. Se necessario, la Confederazione mantiene il sistema di attribuzione previsti per i medicinali difficilmente reperibili per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. Bisogna infatti evitare che a causa di interventi elettivi vengano a mancare medicinali per questi gruppi di pazienti. Ciò significa che gli ospedali e le cliniche possono pianificare interventi elettivi, nel settore ambulatoriale e in quello stazionario, soltanto se dispongono di sufficienti scorte di medicinali importanti. La Confederazione non procede all'acquisto e all'attribuzione di questi medicinali se non vengono impiegati per prevenire e combattere la COVID-19.

A questo riguardo sia i Cantoni sia gli ospedali e le cliniche devono organizzarsi autonomamente. La Confederazione raccomanda comunque ai fornitori di rispondere con moderazione alle ordinazioni non COVID, ossia quelle che non necessitano di un'autorizzazione dell'UFSP, e di effettuare forniture che coprano in linea di massima un fabbisogno di circa due settimane (in base alle cifre dell'anno scorso). Questo vale anche per le forniture agli studi medici, tra cui rientrano quelli dentistici e veterinari, nonché le strutture ambulatoriali. Dato che questi medicinali sono difficilmente reperibili sul mercato internazionale, la loro disponibilità sarà un fattore che continuerà a incidere sulla limitazione degli interventi elettivi.

[Il *capoverso* 5<sup>7</sup> prevede che nei reparti ospedalieri che devono affrontare un massiccio aumento del lavoro a causa del numero di casi di malattia dovuti al COVID-19, le disposizioni della legge sul lavoro (RS 822.11) relative alla durata del lavoro e del riposo sono sospese per tutto il periodo durante il quale la situazione straordinaria lo esige. Le compensazioni mediante tempo libero o finanziarie devono però continuare a essere garantite. I datori di lavoro rimangono responsabili della tutela della salute dei loro lavoratori e devono, in particolare, garantire loro periodi di riposo sufficienti.]

#### Contenuto dell'articolo 10a<sup>bis</sup>:

Il 22 aprile 2020 l'UFSP ha adeguato i criteri per il test, raccomandandolo a tutte le persone con sintomi e non soltanto a quelle particolarmente a rischio o ricoverate in ospedale con sospetto di COVID-19. I medici cantonali possono inoltre decidere di testare le persone asintomatiche ricoverate in ospedali o case di cura per impedire e controllare la diffusione del virus in queste strutture.

Il test a persone con sintomi lievi e non particolarmente a rischio non ha per loro alcuna conseguenza terapeutica, ma serve a un migliore controllo epidemiologico.

---

<sup>7</sup> Questo capoverso è abrogato dal 30 maggio 2020 (RU 2020 1751).

Queste persone sono testate soltanto per contenere l'epidemia e proteggere la salute pubblica. In questi casi, il risultato dell'analisi non ha alcuna conseguenza medico-terapeutica per le persone testate, ma sulla durata dell'autoisolamento a casa prescritto dal medico o sulla prescrizione di una quarantena da parte del Cantone nel quadro della strategia di contenimento. L'analisi serve quindi al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e non al trattamento medico del singolo individuo.

In questi casi, i costi del test sono a carico dei Cantoni secondo le disposizioni della LEp. Se è effettuato per motivi puramente epidemiologici, il test deve essere ordinato dal Cantone in ogni singolo caso (mediante decisione). Questo aspetto è retto dall'articolo 36 LEp, l'assunzione dei costi dall'articolo 70 lett b LEp. Tuttavia, poiché con l'estensione dei criteri di test dovranno essere testate numerose persone, una prescrizione cantonale in ogni singolo caso non sarà più possibile per ragioni pratiche. L'ordinanza 2 COVID-19 precisa pertanto che, se le spese per le analisi diagnostiche di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 effettuate su persone sintomatiche che soddisfano i requisiti clinici conformemente ai criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 22 aprile 2020 non sono rimborsate secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), le analisi sono considerate visite mediche ordinate secondo gli articoli 31 capoverso 1 e 36 LEp. In questi casi, conformemente all'articolo 71 lettera a LEp, le spese sono assunte dal Cantone in cui la persona è domiciliata, rendendo così superflua la prescrizione nel singolo caso.

Come finora, i costi dei test effettuati su persone con sintomi gravi e un rischio elevato di complicanze sono rimborsati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) come prestazione atta a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi secondo l'articolo 25 capoverso 1 LAMal. L'analisi sierologica degli anticorpi al SARS-CoV-2 (p. es. ELISA o test rapidi) o dei suoi antigeni non fa attualmente parte dell'elenco delle analisi e non può perciò essere fatturata all'AOMS.

Secondo la LAINF, l'assicuratore infortuni assume i costi per i test effettuati sul personale di strutture ospedaliere, di cura e di assistenza esposto a un particolare rischio di contagio che soddisfa i requisiti clinici come accertamento di un'eventuale malattia professionale, a condizione che sia stato notificato l'infortunio.

Se l'analisi del SARS-CoV-2 è effettuata post mortem, i costi non sono a carico dell'AOMS poiché il suo obbligo di rimborso si estingue con il decesso dell'assicurato. Se invece il test post mortem è ordinato dal Cantone per motivi epidemiologici, quest'ultimo deve assumerne i costi secondo la LEp (combinato disposto dell'art. 71 e dell'art. 15 cpv. 1 LEp).

La scheda informativa «Nuova malattia COVID-19 (coronavirus): remunerazione del test diagnostico per il SARS-CoV-2 dal 22 aprile 2020», che spiega le regolamentazioni dell'assunzione dei costi, è disponibile in Internet:

[www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie, pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Regolamentazioni dell'assicurazione malattie

## 2.5 Persone particolarmente a rischio (capitolo 5)

### Contenuto dell'articolo 10b:

Questa disposizione contiene nel *capoverso 1* il principio che le persone particolarmente a rischio (cfr. cpv. 2) devono restare a casa o in un ambiente protetto (come il proprio giardino) ed evitare gli assembramenti di persone. Le persone appartenenti a questi gruppi di persone devono essere protette dalle infezioni al fine di evitare potenziali casi di malattia gravi e difficoltà nell'assistenza sanitaria. Restano inoltre possibili, per esempio, le terapie medicalmente necessarie che prevedono che il paziente si rechi in una struttura sanitaria. È tuttavia molto importante che le persone particolarmente a rischio prendano maggiori provvedimenti precauzionali quando escono dall'appartamento o dalla casa, ad esempio per recarsi dal medico o per andare a fare altre commissioni necessarie. Dovrebbero ad esempio evitare di utilizzare i mezzi pubblici nei quali non è sempre possibile rispettare le raccomandazioni dell'UFSP sull'igiene e sul distanziamento sociale.

In base allo stato attuale delle conoscenze sono considerate persone particolarmente a rischio secondo il *capoverso 2* le persone a partire dai 65 anni e quelle che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario e cancro.

Il *capoverso 3* stabilisce che le categorie di persone di cui al *capoverso 2* devono essere precisate nell'allegato 6 in base a criteri medici. Questa precisazione contribuisce a stabilire con maggiore facilità se un lavoratore appartenga alla categoria delle persone particolarmente a rischio e se debbano pertanto essere presi provvedimenti particolari secondo l'articolo 10c. Aiuta però anche i professionisti della salute a valutare il rischio individuale in caso di decorso grave dell'infezione da nuovo coronavirus e a scegliere l'assistenza più adeguata per i pazienti che presentano i primi sintomi. Il *capoverso* specifica che l'elenco non è esaustivo. A seconda del caso è indicata una valutazione clinica del rischio che può essere rilevante soprattutto in un rapporto di lavoro (cfr. art. 10c cpv. 6 e 8 in cui è precisato che il datore di lavoro può esigere un certificato medico che attesti la condizione di persona particolarmente a rischio del lavoratore). Tuttavia, anche al di fuori di un rapporto di lavoro, una persona che non è sicura di appartenere al gruppo delle persone particolarmente a rischio può consultare il proprio medico curante per chiarire questo aspetto in modo da sapere se deve prendere provvedimenti precauzionali particolari.

Secondo il *capoverso 4* l'UFSP aggiorna costantemente l'allegato 6 tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti acquisite a livello internazionale. L'UFSP precisa i criteri medici tenendo conto delle considerazioni delle associazioni mediche specializzate della Svizzera.

### Contenuto dell'articolo 10c:

La gestione degli obblighi lavorativi dei lavoratori che appartengono a un gruppo di persone degno di particolare protezione necessita di un disciplinamento unitario per tutta la Svizzera, tenendo conto degli interessi dei datori di lavoro e della protezione della salute. Nel suo tenore del 17 aprile, l'articolo 10c precisa a quali condizioni le persone particolarmente a rischio possono restare occupate e quando invece devono essere esentate dal lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio. Si tratta di obblighi del datore di lavoro, che quest'ultimo deve rispettare anche qualora il lavoratore intenda rinunciarvi volontariamente. Unitamente alla precisazione del gruppo

delle persone particolarmente a rischio di cui all'articolo 10b, il nuovo articolo 10c intende rendere possibile un'esecuzione unitaria senza intaccare l'elevato livello di protezione di cui devono fruire le persone particolarmente a rischio. I capoversi 1–4 definiscono nei dettagli le soluzioni praticabili per ogni possibile situazione lavorativa. I capoversi 5–8 disciplinano il coinvolgimento dei lavoratori e la loro esenzione dagli obblighi lavorativi con lo stipendio garantito.

Il *capoverso 1* prevede tuttora che i lavoratori particolarmente a rischio adempiano nel limite del possibile da casa i loro obblighi lavorativi. A tal fine i datori di lavoro devono adottare provvedimenti tecnici e organizzativi idonei, per esempio mettendo a disposizione dei lavoratori i dispositivi informatici necessari o concordando il corrispondente uso di dispositivi privati, purché siano adeguati allo scopo e sufficientemente sicuri. I datori di lavoro e i lavoratori sono quindi esortati a cercare soluzioni flessibili nel quadro delle possibilità aziendali e delle competenze personali.

Conformemente al *capoverso 2*, se non è possibile adempiere gli obblighi lavorativi abituali da casa, il datore di lavoro deve assegnare al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa. Considerato che è a casa che ci si può proteggere al meglio dal contagio, sembra opportuno stabilire espressamente questa forma di adempimento degli obblighi lavorativi quale seconda possibilità.

Secondo il *capoverso 3*, se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, questi ultimi possono essere occupati sul posto soltanto se sono adempiute determinate, severe condizioni. Si intende così fare in modo che questi lavoratori non corrano sul posto maggiori rischi di contagio di quanti ne correrebbero lavorando da casa. Allo scopo, la *lettera a* stabilisce che la postazione di lavoro sia organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone. Questo è possibile soltanto assegnando spazi individuali o delimitando chiaramente lo spazio di lavoro in modo da garantire il rispetto della distanza minima da altre persone. Conformemente alla *lettera b*, nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, devono essere adottati provvedimenti di protezione idonei secondo il principio STOP, e cioè:

- Sostituzione: le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono sostituite da altre mansioni.
- Misure tecniche e organizzative: grazie ad appositi accorgimenti, le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono svolte in una forma diversa (p. es. contatti solo per via elettronica, mai diretti, con i clienti) oppure sono montate installazioni speciali (p. es. lastre in vetro sintetico) e adottati provvedimenti di protezione (disinfettanti ecc.).
- Misure di protezione individuale: misure di questo tipo possono essere adottate in particolare nelle strutture del sistema sanitario, i cui dipendenti sono avvezzi all'uso di dispositivi di protezione individuale.

Quale ultima possibilità, il *capoverso 4* prevede che, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, ai lavoratori interessati sia assegnato sul posto un lavoro alternativo equivalente per il quale sono adempiute le condizioni di cui sopra (postazione di lavoro organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone, principio STOP). Se nessuna delle possibilità descritte è praticabile, il lavoratore deve essere liberato dagli obblighi lavorativi con continuazione del pagamento dello stipendio (cfr. cpv. 7).

Il *capoverso 5* stabilisce che, prima di attuare i provvedimenti di cui ai capoversi 1–4 e le misure di cui al capoverso 3 lettere a e b, il datore di lavoro deve sentire i lavoratori interessati. Questa consultazione concretizza il diritto d'informazione e consultazione dei lavoratori sancito dall'articolo 48 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11). Come il diritto di rifiuto di cui al capoverso 6, il diritto di essere consultati va però qui inteso come diritto individuale dei singoli lavoratori.

Secondo il *capoverso 6*, in generale, i lavoratori interessati possono rifiutare un'attività assegnata loro conformemente ai capoversi 1–4 se le condizioni ivi previste non sono adempiute. Possono segnatamente rifiutare di lavorare sul posto se, per motivi particolari, considerano troppo elevato il rischio di contagio malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro può esigere un certificato medico che confermi i motivi adottati.

Il *capoverso 7* stabilisce che se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–4 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato ai sensi del capoverso 6, il datore di lavoro deve porli in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio.

Laddove i provvedimenti di protezione sono insufficienti, l'obbligo lavorativo decade (mora del datore di lavoro). Se non giungono a un accordo, il datore di lavoro e il lavoratore interessato devono rivolgersi al tribunale competente. Va per altro segnalato che gli ispettorati cantonali del lavoro hanno il dovere di controllare d'ufficio l'osservanza delle disposizioni sulla protezione della salute desumibili dalla LL e dalle pertinenti ordinanze (vale il principio inquisitorio). Le associazioni hanno il diritto di chiedere accertamenti (combinato disposto degli articoli 58 e 41 LL). I lavoratori possono segnalare carenze nella protezione della salute alle competenti autorità cantonali.

Secondo il *capoverso 8* i lavoratori interessati comunicano al datore di lavoro la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico. Il certificato medico può esprimersi soltanto sul rischio particolare e sulla capacità al lavoro riferiti alla COVID-19, ma non su altri aspetti rilevanti della salute del lavoratore. Il certificato deve fondarsi su una valutazione medica oggettiva, in particolare se il lavoratore rifiuta di svolgere il lavoro che gli è stato assegnato. Se dubita del certificato medico, il datore di lavoro può disporre una visita da parte di un medico di fiducia.

## **2.6 Disposizioni penali (capitolo 6)**

I divieti vigenti per le manifestazioni e le strutture sono oggetto del diritto penale: secondo il *capoverso 1* è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale (CP), chiunque intenzionalmente si oppone ai provvedimenti di cui all'articolo 6. Come di consueto, il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Secondo il *capoverso 2 lettera a*<sup>8</sup> è punito con la multa chiunque violi il divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico di cui all'articolo 7c capoverso 1. Possono essere multati tutti i partecipanti ad assembramenti che comprendono più di 30 persone. La multa ammonta a 100 franchi.

Chiunque esporti dispositivi di protezione o materiale medico importante di cui all'allegato 3 per i quali non è prevista una deroga ai sensi dell'articolo 4c capoverso 2 senza l'autorizzazione richiesta della SECO (*cpv. 2 lett. b*) è punito con la multa. Si tratta di una contravvenzione analoga a quelle dell'articolo 83 LEp.

I provvedimenti adottati per incanalare il traffico transfrontaliero allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti all'articolo 1 sono spesso oggetto di gravi violazioni. Vengono per esempio aggirati i valichi di frontiera sbarrati o rimossi intenzionalmente gli sbarramenti. Comportamenti di questo tipo rendono impossibile il raggiungimento dello scopo della presente ordinanza. Il *capoverso 2 lettera c* dichiara pertanto penalmente perseguibili siffatte violazioni dei provvedimenti ordinati conformemente all'articolo 4 capoverso 4. L'articolo 10f è tuttavia applicabile soltanto sussidiariamente, nella misura in cui non si configurino reati più gravi, per esempio ai sensi del CP o della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Si pensi per esempio al danneggiamento secondo l'articolo 144 CP, all'impedimento di atti dell'autorità secondo l'articolo 286 CP o all'entrata illegale secondo l'articolo 115 LStrI. Quest'ultima disposizione è applicabile in particolare in caso di violazione delle condizioni definite all'articolo 3 della presente ordinanza.

Grazie alla possibilità di pronunciare sanzioni, l'AFD dispone di uno strumento repressivo che le consente di garantire l'attuazione dei provvedimenti d'incanalamento di cui all'articolo 4 capoverso 4. Il compito prioritario dell'AFD resterà tuttavia quello di rendere attento ai provvedimenti adottati chi entra o esce dalla Svizzera e di prevenire violazioni.

Secondo il *capoverso 2 lettera d* è punita anche la violazione dell'articolo 3d (divieto del turismo degli acquisti). Le multe per turismo degli acquisti sono comminate al rientro in Svizzera. Deve però trattarsi di un caso di evidente turismo degli acquisti e la frontiera deve essere stata attraversata soltanto per questo scopo. Con la multa non è sanzionato l'acquisto, ma l'intralcio al lavoro delle autorità doganali.

Il *capoverso 3* dichiara applicabile alle violazioni di cui al capoverso 2 lettera a, c e d la legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari (LMD; RS 314.1), per cui è possibile infliggere le multe secondo la procedura semplificata della multa disciplinare.

La procedura della multa disciplinare consente di punire rapidamente e con efficienza i reati di poco conto e ha già dato buoni risultati nella repressione di altre contravvenzioni (p. es. nel quadro della legislazione sulla circolazione stradale). Conformemente all'articolo 2 capoverso 2 LMD e alla prassi vigente, nelle aree di confine la riscossione di multe disciplinari è di competenza dei Cantoni e dell'AFD. Già definita nell'articolo 2 capoverso 2 LMD, questa competenza dell'AFD è però fissata espressamente anche nel *capoverso 5* per ragioni di chiarezza.

---

<sup>8</sup> Cfr. correzione del 29.5.2020 (RU 2020 1835). Occorre fare notare che per errore i numeri 15001 e 15002 dell'ordinanza concernente le multe disciplinari non sono stati adeguati alla nuova norma di divieto, inclusa la norma penale adeguata nell'art. 10f cpv. 2 lett. a. Poiché tuttavia l'art. 10f cpv. 2 lett. a rimanda espressamente all'applicabilità della procedura della multa disciplinare, questa svista concernente il n. 15001 non impedisce di applicare tale procedura. Per contro non è più applicabile il n. 15002, poiché la norma penale che ne era alla base è stata stralciata (l'art. 7c cpv. 2 non è più assortito con la comminatoria penale).



## **2.7 Entrata in vigore e durata di validità**

I provvedimenti della presente ordinanza senza limiti di tempo specifici si applicano per il tempo necessario, ma al massimo per una durata di sei mesi a partire dall'entrata in vigore. Il Consiglio federale abrogherà del tutto o in parte l'ordinanza non appena i provvedimenti previsti non saranno più necessari.

Tutti i provvedimenti disposti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni (p. es. le scuole, le manifestazioni e le strutture, nonché il divieto di assembramento; art. 5–8) si applicano fino al 7 giugno 2020. Vige una disposizione specifica per l'articolo 6*b* che si applica fino al 30 giugno 2020.

L'articolo 4*a* (rilascio di visti) si applica fino al 15 giugno 2020.